

TORNATA DEL 4 GENNAIO 1858

PRESIDENZA DEL GENERALE QUAGLIA DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. Domanda del deputato Crotti per la comunicazione di una copia autentica di una protesta di elettori del collegio di Strambino a nome dell'eletto marchese Birago — Parole in appoggio dei deputati Franchi, Della Motta e Costa di Beauregard — Opinione e proposta sospensiva del deputato Cavallini — Proposta del deputato Biancheri per rinvio agli uffizi — Osservazioni dei deputati Moia, Pescatore, Rattazzi ministro, Cadorna e Mazza — Proposizione del deputato Menabrea per la lettura del documento, appoggiata dai deputati Valerio, Galvagno, Brofferio e Rattazzi ministro — Incidente circa la questione pregiudiziale, opposta dal deputato Pescatore, e l'ordine della discussione — Repliche diverse — Si dà lettura del documento in questione e si approva la proposizione del deputato Cavallini per il rinvio dell'esame della domanda fatta — Relazione sull'elezione del 1° collegio di Cagliari, e proposta di convalidamento — Proposizione del deputato Brofferio per un'inchiesta — Propugnano la convalidazione i deputati Menabrea e Castagnola relatore — L'elezione è confermata — Elezione del collegio di Oneglia — Proposizione del deputato Naytana per un'inchiesta, combattuta dai deputati Spurgazzi relatore ed Alfieri — L'elezione è convalidata — Elezione del collegio di Cuornè e conclusione per l'inchiesta — Raguagli e osservazioni dell'eletto (avvocato Zerboglio) — Appoggiano l'inchiesta i deputati Valerio e Pescatore — Incidente tra il presidente ed il deputato Pescatore — L'inchiesta è deliberata — Si annulla l'elezione del collegio di Santuri — Relazione sull'elezione di Cigtiano e conclusioni per l'annullamento — Controversia sull'età necessaria per il diritto di eleggibilità — Opposizioni dei deputati Vallauri e Valerio alle conclusioni dell'uffizio, e parole in favore dei deputati Cavour Camillo ministro, Michelini e Ara — L'elezione è annullata.

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane.

CASTAGNOLA, segretario iunior, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della verifica dei poteri.

La parola spetta al deputato Castagnola.

DOMANDA DI COMUNICAZIONE DI UN DOCUMENTO RELATIVO ALL'ELEZIONE DI STRAMBINO.

CROTTI. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Il deputato Crotti ha facoltà di parlare.

CROTTI DI COSTIGLIOLE. J'ai réclaté la parole pour soumettre à la Chambre une demande.

Je la prie de me permettre de faire précéder cette demande d'une explication.

Monsieur le marquis Birago, dont l'elezione a été renvoyée à l'enquête, m'a prié samedi matin de demander au Secrétariat de la Chambre une copie authentique de la protestation des six électeurs de Strambino contre lui.

Monsieur le secrétaire m'avait promis de me la délivrer, mais vers le soir il est venu me dire que, avec beaucoup de regret, il ne pouvait y joindre l'ampliation des signatures.

Voici ce qui fait l'objet de la demande que j'ai l'honneur de soumettre à la Chambre.

J'ai remis à monsieur le président de la Chambre la demande par moi signée par laquelle je demande la copie de la protestation signée le 29 décembre par six électeurs de Strambino, messieurs Pinoli Stefano, Martelli Giuseppe vice-sindaco, Bertinotti Luigi, Gioachino Faccio, notaio Caraudi Luigi, et avvocato Ignazio Faccio, et par laquelle il est accusé d'avoir payé de l'argent à l'occasion de son élection.

Le marquis Birago a besoin de cette pièce authentique pour poursuivre par devant les tribunaux ses détracteurs, auxquels il accorde toute espèce d'autorisation pour prouver leur assertion diffamatoire.

La Chambre avait décidé que les documents relatifs aux élections frappées d'enquête seraient imprimés à part et soumis à l'appréciation de messieurs les députés.

Ceux de l'elezione de Strambino ne l'ont pas été, parce que le VII bureau de la Chambre avait d'abord

TORNATA DEL 4 GENNAIO 1858

conclu à la validation de l'élection, et l'avait ensuite confirmée de nouveau, et à l'unanimité des membres présents, malgré la protestation du 29 décembre dernier, signée par six électeurs, que la Chambre lui avait renvoyée.

Un honorable collègue, placé par six électeurs sous le poids d'une accusation de corruption électorale, bien que la somme paraisse minime, a certainement le droit de venir vous demander copie authentique d'une protestation lue dans cette enceinte pour être à même de livrer aux tribunaux ses diffamateurs.

La protestation acquiert un plus grand degré d'importance, étant signée par le syndic et le vice-syndic de Strambino.

Plusieurs honorables députés qui ont insisté pour l'enquête sur l'élection de Strambino, ont franchement déclaré séparer tout à fait la respectable personne de monsieur le marquis Birago et de son élection, qu'ils attaquaient seulement comme une question de principe.

Le marquis Birago ne se serait nullement ému à l'occasion de la protestation précitée, si elle s'était bornée à des accusations relatives à la prétendue influence exercée par quelques membres du clergé; mais on a attaqué son honneur personnel, et il doit, par conséquent, à son nom, à ses principes et à sa qualité de votre collègue, de le sauvegarder.

Je demande donc à la Chambre de vouloir bien ordonner à monsieur le secrétaire de lui délivrer copie authentique de la protestation signée par six électeurs de Strambino, pour qu'il puisse les poursuivre immédiatement en justice, et pour que désormais les partisans malhonnêtes d'une opinion politique quelconque apprennent que, sous le régime constitutionnel, qui est celui de la publicité, il y a des bornes que personne ne peut franchir impunément.

PRESIDENTE. Io prenderò gli ordini dalla Camera relativamente alla domanda testè fatta dall'onorevole Crotti a nome del marchese Birago.

Però sono in dovere di fare avvertire che i precedenti della Camera dimostrano che non si è mai spedito copia di documenti relativi a quanto concerne la Camera. Nei regolamenti e nelle leggi non troviamo alcuna disposizione a tale riguardo.

Ad ogni modo, la Camera delibererà come crederà opportuno.

FRANCHI. Si è presentato non ha guari un esempio analogo nell'ufficio VI, e siccome io faceva parte della minoranza, esporrò le ragioni che mi parevano doversero far prevalere l'opinione contraria a quella che fu accolta dall'ufficio.

In una controprotesta si chiedeva alla Camera di ordinare che si rilasciasse copia autentica di una protesta che era stata fatta riguardo ad un' elezione, non rammento quale. L'ufficio credette che si dovesse rispondere che, terminata la verifica dei poteri, questa copia sarebbe stata data. La minoranza, della quale io faceva parte, sostenne il contrario.

Si disse nell'ufficio, circostanza però che nell'attuale

domanda non si verifica, che, siccome quell'elezione sarebbe stata riferita e che si sarebbe letta la protesta alla Camera, la medesima verrebbe necessariamente stampata negli atti del Parlamento; che quindi la persona, che ne chiedeva copia, la ritrovava nella stampa autentica degli atti del Parlamento. Ma, siccome non credo che si stampata la protesta, della quale è caso, non veggo il perchè si abbia da privare uno dei deputati dall'averne copia autentica di un documento a lui importante, qualunque sia il motivo per cui l'abbia chiesta.

L'onorevole presidente ci osservava che gli antecedenti della Camera non sono tali. A questo io non ho nulla a ridire, perchè non ho presenti tutti i fatti che possono essere a sua notizia, ma parmi (sebbene io non possa accertarlo), che nella penultima Legislatura si sia data copia autentica d'un titolo.

Quindi io non veggo ostacolo a che copia sia data; anzi, se debbo dire quello che penso, io credo che il deputato abbia una specie di diritto di avere copia autentica di un documento che tanto lo interessa, perchè offende la sua persona e la sua onoratezza.

Io voto pertanto perchè si dia copia, non solo in questo caso, ma tutte le volte che se ne farà domanda.

CROTTI DI COSTIGLIOLE. Je remercie monsieur le réopinant de l'appui qu'il a porté à ma demande. En répondant à monsieur le président sur ce qu'il a dit que la Chambre n'a pas de précédents à cet égard, je ferai observer que je ne me rappelle pas avoir lu qu'une telle demande ait jamais été faite directement à la Chambre dans aucune circonstance et moins encore dans une aussi grave que celle dans laquelle nous nous trouvons.

D'ailleurs la Chambre étant ici jury suprême, elle peut décider sans avoir besoin de se rapporter à des décisions prises antérieurement. Ainsi l'honneur d'un de ses membres étant attaqué, j'espère que la majorité voudra lui donner les moyens de se défendre.

CAVALLINI. Parmi che l'onorevole Crotti abbia detto che il caso, di cui si tratta attualmente, non è nuovo; che un altro consimile si sia già presentato...

CROTTI. No, no!

CAVALLINI. Allora avrò inteso male le parole dell'onorevole deputato, e lo pregherei a volere rettificarmi. Ma se egli non ebbe intendimento di richiamarsi ai precedenti della Camera, debbo richiamarvelo io. Non intendo di entrare nella questione di merito, se, cioè, si debba o non si debba fare facoltà all'ufficio di Presidenza di rimettere al signor marchese Birago copia autentica della protesta, nella quale egli lagnasi sia stato attaccato il suo carattere e la sua onoratezza; desidero solo di avvertire la Camera che il caso non è affatto nuovo, e che un altro, che ha molta analogia con quello del quale si tratta, si presentò l'anno scorso se non alla Camera, all'ufficio della vostra Presidenza.

La Camera si rammenterà che nell'ultima Sessione uno dei nostri onorevoli colleghi, il deputato Chenal, insistette presso una delle Commissioni di cui faceva parte, perchè fosse annesso alla relazione e stampato un do-

cumento, dal quale egli credeva ne rimanesse compromesso il suo onore e la sua riputazione. Il documento fu stampato e reso pubblico, ed in seguito il deputato Chenal si rivolse all'ufficio di Presidenza perchè gli fosse rimessa copia autentica del documento medesimo.

L'ufficio esaminò e discusse lungamente la questione e finì per prendere la deliberazione di cui sto per dare lettura.

DELLA MOTTA. Domando la parola.

CAVALLINI. Perdoni un momento; mi permetta di dar lettura della deliberazione del cessato ufficio di Presidenza:

« In occasione della discussione del progetto di legge sull'arginamento dell'Arve, pochi giorni or sono approvato dalla Camera, la Commissione stata incaricata di riferire sul medesimo, aveva insieme ad altri documenti fattone stampare uno del Consiglio delegato di Sallanches portante la data del 4 giugno 1854, che il Ministero aveva trasmesso alla Camera, e nel quale si contengono contro il deputato di Sallanches parole tutt'altro che misurate e decenti.

« In seguito a questa pubblicazione, votata dallo stesso deputato di Sallanches, membro di quella Commissione, il presidente Cadorna Carlo partecipa all'ufficio di Presidenza, che il deputato Chenal inoltrò domanda verbale al questore Valvassori per ottenere dallo stesso presidente della Camera formale dichiarazione che quello stampato corrisponde esattamente all'originale.

« Trattandosi di un caso affatto nuovo e di una questione, la risoluzione della quale potrebbe costituire un precedente da invocarsi per l'avvenire, il presidente crede conveniente di provocare una deliberazione dell'ufficio di Presidenza, e questo, senza entrare nella questione se la Presidenza possa regolarmente e convenientemente rilasciare certificati o copie autentiche di atti della Camera, altrimenti che nei suoi rapporti politici col Senato e col Ministero, la quale in ogni caso dovrebbe essere decisa dalla Camera; ritenuto che mancherebbe persino il documento originale indispensabile, a fine di potere istituire il voluto confronto per dichiarare la conformità dello stampato coll'originale comunicato alla Camera, e già stato prima d'ora restituito al Ministero, è di avviso non potersi accogliere la domanda dell'onorevole Chenal, e commette al signor presidente di dare al medesimo comunicazione di questa deliberazione. »

L'ufficio di Presidenza ha dunque riconosciuta grave la quistione che gli si presentava, e l'ha riconosciuta anzi sì grave e delicata che non osò risolverla ed amò meglio lasciarne la responsabilità alla Camera.

Io non oso negare al marchese Birago i mezzi per purgarsi anche dalla semplice ombra di sospetto meno delicato che siasi formato contro la sua persona. Mi immedesimo della sua posizione e non esito a dichiarare che io pure sentirei vivo il bisogno di procurarmi i mezzi di torre di mezzo, di distruggere, di annientare qua-

lunque sospetto si fosse concepito contro di me, se mi trovassi in simile posizione.

Nulla pertanto trovo a ridire contro il proposito dell'onorevole Birago.

Ma la deliberazione che noi dobbiamo prendere, o signori, deve decidere una quistione di merito e formare un precedente che dovrà applicarsi ad ogni caso avvenire.

Ora, domando io, la quistione presenta delle difficoltà, ve lo dimostra il cessato ufficio di Presidenza in un caso certamente non sospetto, e volete voi, potete voi risolverla qui su due piedi? Io nol credo.

Noi non possiamo attualmente occuparci d'altro, tranne che della verifica dei poteri. Sulla elezione del collegio di Strambino la Camera ebbe già da occuparsi, e per ora non occorre più sulla medesima deliberazione di sorta. La domanda dell'onorevole marchese Birago, fatta dal signor conte Crotti, sia si consideri come una proposta, sia come una petizione, non può, a mio avviso, essere in ora discussa, perchè la Camera non è ancora costituita. Una dilazione di pochi giorni, di 15 o 20, non credo possa nuocere all'onorevole marchese Birago, epperò penso che sia conveniente di non prendere per ora alcuna deliberazione intorno alla domanda di cui è caso.

FRANCHI. Chiedo la parola per un fatto personale.

Pare che da quanto venne detto da alcuni deputati, quella petizione sia già stata stampata negli atti della Camera: io lo ignoro; ma, se veramente è stampata, cade una parte della mia argomentazione.

Questa è una semplice quistione di fatto; perciò pregherei il signor presidente a far verificare se è stampata; in caso lo sia, io credo che l'onorevole marchese Birago, abbia già un mezzo di averne una copia autentica; ove non fosse stampata, si potrebbe leggere alla Camera ed allora si stamperebbe e si concilierebbe in tal modo e la domanda dell'onorevole marchese Birago e la proposta dell'onorevole Cavallini, di sospendere cioè ogni decisione finchè sia costituita la Camera; proposta che io confesso ha un gravissimo peso ed è confermata da un antecedente tuttochè non identico.

PRESIDENTE. Io faccio avvertire alla Camera che la petizione è stata stampata per intiero nel rendiconto ufficiale, meno le firme.

FRANCHI. Si leggano le firme e così si stamparono, perchè è appunto delle firme che ha bisogno il marchese Birago. (*Rumori a sinistra e al centro*)

PRESIDENTE. Questa è una nuova proposta da mettere ai voti.

La parola spetta al deputato Michelini.

MICHELINI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. È al deputato Della Motta.

DELLA MOTTA. Io debbo far presente alla Camera che qui si tratta di cose in cui bisogna ben distinguere il fondo dalla forma.

Certo io credo che nessun membro della Camera ricuserà a qualunque deputato eletto di potersi difendere dalle imputazioni personali.

Noi siamo inviolabili secondo la legge; ma bella inviolabilità, se uno chiunque potesse denunciare alla Camera fatti di disdoro per un eletto e se questi, in mancanza di mezzi per deferire ai tribunali il calunniatore, e per difendere il suo onore, venisse costretto a differire sino a dopo la verifica dei poteri la propria giustificazione.

Io credo che due punti debbono essere in massima stabiliti: il primo è che non si possa ricusare al richiedente le carte di cui egli ha bisogno per far valere i suoi diritti, e che qualora queste carte si trovassero annesse agli atti della Camera, la Camera debba ordinare che, se non gli si vogliano rilasciare i documenti originali, almeno gliene si rilasci autentica copia.

Io ritengo poi, in secondo luogo, che questa discussione non si debbe rimandare sino a che sia la Camera definitivamente costituita, perchè non è dicevole alla Camera che l'onore personale di uno dei suoi membri non possa essere riparato se non dopo 15 o 20 o chi sa quanti giorni, per mancanza dei mezzi di provare la incriminazione appostagli nella protesta. Intanto che questi giorni passeranno, potranno, o signori, essere eliminate le prove, potrà essere trovato modo di fabbricare qualche puntello ad una calunnia, se calunnia ci fosse: quindi io ripeto che importa alla Camera medesima di mettere il più presto l'eletto nella possibilità di sostenere la sua riputazione personale, la quale deve essere tanto più difesa in quanto che interessa la Camera stessa.

Io quindi credo che la proposta di sospensione non si possa accettare e che i precedenti non siano applicabili al caso presente, poichè se il signor Chenal si è accomodato alla decisione dell'ufficio della Presidenza, questo non vuol dire che altri non possa domandare alla Camera, quasi in appello, la decisione definitiva.

Tutta la questione, a parer mio, consiste nel vedere se, munito di semplici atti stampati della Camera, possa la persona di cui si tratta rivolgersi ai tribunali. E questa è una questione molto grave che non credo possa la Camera decidere così all'improvviso. Io non so se si possa sostenere che gli atti della Camera, che hanno certamente un'autenticità politica, possano dar fondamento ad un'accusa criminale giudiziaria e contro persone estranee al Parlamento. In questi atti ci può essere un errore di stampa che può cambiare un nome. D'altronde io sentii a dire che fu letta la protesta, ma non furono lette le firme; e certamente, se non si lessero le firme, è impossibile denunciare queste persone ai tribunali.

Siccome dunque il leggere ora il nome di coloro che firmarono quella protesta non somministrerebbe il documento di legale difesa che l'onorevole marchese di Birago domanda, perchè potrebbero declinarne il valore coloro che sarebbero chiamati in giustizia, io credo che la Camera debba dare una copia autentica di quella protesta: trattandosi qui dell'onore personale di uno dei suoi membri, è interessata fino ad un certo punto la morale pubblica e l'onore della Camera stessa.

PRESIDENTE. Il deputato Costa di Beauregard ha la parola.

COSTA DI BEAUREGARD. Je prie la Chambre de vouloir bien porter un instant son attention sur un fait positif.

Le VII bureau, qui était chargé d'examiner l'élection de M. le marquis Birago, avait conclu à la validité de l'élection.

Par suite de la délibération de la Chambre, l'enquête ayant été votée, il est résulté que d'après la tournure qu'a prise la discussion, M. le marquis Birago n'a pas vu les pièces, relatives à son élection, imprimées.

Par conséquent les signataires de la pétition dont il s'agit n'ont pas été connus d'une manière officielle. Or, l'honorable marquis Birago se trouve, par suite des circonstances indiquées, dans une situation moins favorable que plusieurs de ses collègues. Je citerai à l'appui de ce que j'avance la position favorable du comte Benintendi, qui se trouve sous le coup d'accusations analogues. Eh bien, M. Benintendi a entre ses mains les pièces imprimées et les noms des signataires qu'il aura probablement occasion de poursuivre en diffamation ou en calomnie.

Je demanderais, messieurs, pourquoi on ne placerait pas M. le marquis Birago dans une situation identique, puisqu'il est privé par un cas fortuit du moyen de signaler officiellement ses diffamateurs.

En définitive, messieurs, cette question-ci est une question d'honneur, ce n'est point une question de subtilité. Par conséquent je demande que la Chambre, qui plus que personne doit s'intéresser à l'honneur des membres qui la composent, ne refuse pas à M. le marquis Birago la juste satisfaction qui lui est due.

Cette satisfaction doit être prompte et efficace, et M. le marquis Birago est en droit de la demander.

MOIA. Si è detto che si trattava per il marchese Birago di una questione d'onore. Ciò può essere; ma noi non discutiamo che le questioni politiche; e tutte le questioni noi le discutiamo solamente ed esclusivamente dal lato politico. Ebbene la Camera ha decretato un'inchiesta: il marchese Birago sarà soddisfatto dal risultato dell'inchiesta. (*Riclamazioni a destra*)

Se gli appunti fatti sono veri, risulterà dall'inchiesta; se i risultati di questa invece saranno negativi, il marchese Birago sarà intieramente soddisfatto, e scolpato dai fattigli appunti. Questo è indubitato. Ed io credo che il risultato di una inchiesta decretata dalla Camera sia altrettanto autorevole quanto il giudicato di un tribunale qualunque. Ciò parmi debba bastare per l'onore del signor Birago.

Quanto poi all'effetto politico, all'importanza che può avere questa proposta, io prego la Camera di avvertire che essa è grandissima.

Infatti, se noi stabiliamo che, quando si viene contestando qualche elezione non nell'interesse di far torto alla persona, non per risentimento particolare, ma perchè tutti i cittadini devono amare e devono dar prove di amare la sincerità nelle elezioni, che è il primo fon-

damento, il principio morale del Governo rappresentativo; se noi stabiliamo, dico, che quelle informazioni, che essi credono di dare alla Camera, la quale ha sola il diritto di decretare un'inchiesta, possano servire di testo ad un'accusa davanti ai tribunali criminali, noi corriamo gran pericolo di impedire affatto ogni reclamo anche giustissimo; questa almeno è la mia opinione, e prego la Camera a volerci pensare seriamente.

Intanto io prevedo quale effetto produrrebbe la proposta che ci vien fatta; se venisse adottata, essa avrebbe per effetto di incutere timore in coloro che sarebbero vogliosi di dare informazioni alla Commissione d'inchiesta. (*Mormorio a destra*)

Signori, credete voi, per esempio, che si possa fare un processo di diffamazione contro coloro che andranno a deporre qualche fatto davanti alla Commissione d'inchiesta, quand'anche questo fatto non si possa provare? Io credo di no. (*Esclamazioni a destra*)

PRESIDENTE. Non interrompano l'oratore.

MOIA. E se voi già sin d'ora lasciate sussistere l'opinione che le persone che si presenteranno a deporre davanti alla Commissione d'inchiesta possono venire chiamate davanti ad un tribunale, voi allora non otterrete la veracità, che deve essere il fondamento dell'inchiesta: e questo è probabilmente lo scopo che si propongono gli autori di questa domanda; cioè d'esercitare una pressione morale sopra coloro che dovranno deporre davanti alla Commissione d'inchiesta. (*Mormorio a destra*)

PRESIDENTE. Io darò lettura di quanto è prescritto dal regolamento della Camera riguardo alle proposizioni fatte dai deputati.

Agli articoli 38 e 39 è detto:

« Ogni membro ha diritto di fare proposizioni e di presentare emendamenti.

« Art. 39. Ogni membro che vorrà fare una proposizione, la sottoscriverà e deporrà sul tavolo del presidente (come ha fatto il signor Crotti) per essere immediatamente comunicata negli uffici della Camera. »

Io quindi crederei necessario di sottoporre alla Camera la questione pregiudiziale, vale a dire che la proposta sia prima comunicata agli uffici, affinché diano il loro parere, ciò che è dettato dallo stesso regolamento.

Se qualcheduno vuol parlare sulla questione pregiudiziale, io credo che questa debba essere discussa la prima.

CROTTI DI COSTIGLIOLE. Je prie monsieur le président da remarquer que je n'ai pas fait une proposition, j'ai soumis à la Chambre une demande et cela change, tout à fait la question.

ABA. Domando la parola sulla questione pregiudiziale.

DELLA MOTTA. Io credo che la questione pregiudiziale non si possa ora discutere, non essendo stata proposta da alcuno.

MOIA. Sia questa una proposta od una domanda, io propongo sull'incidente l'ordine del giorno puro e semplice.

BIANCHERI. Domando la parola per una questione d'ordine.

Io credo che questa domanda rivesta il carattere di una proposta e che, come tale, a termine del regolamento, debba passare per la filiera degli uffici. (No! no! *a destra*)

A me non pare sia conveniente adottare l'ordine del giorno puro e semplice, proposto dall'onorevole Moia; credo bensì che la Camera debba rimandare questa proposta negli uffici onde se ne faccia una relazione, come è prescritto dal regolamento.

PRESIDENTE. Prima di procedere nella discussione, domando se l'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'ordine del giorno essendo appoggiato...

CAVALLINI. Io aveva fatto un'altra proposta, e persisto nella medesima.

Essa sarebbe così concepita: « La Camera, riservandosi di deliberare sull'incidente quando sia costituita passa all'ordine del giorno. »

MOIA. Mi associo alla proposta del deputato Cavallini, e ritiro la mia.

PRESIDENTE. Vi sono tre proposte: quella del deputato Franchi, la quale si limiterebbe a voler la lettura dei nomi delle firme che non sono state stampate; quella testè letta dal deputato Cavallini, e quella del deputato Biancheri.

PESCATORE. Signor presidente, domando la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Pescatore sull'ordine della discussione.

PESCATORE. Dopo le parole dell'onorevole Moia, non occorre altro; tuttavia, per recare un qualche ordine nella discussione, il presidente dovrebbe mettere in discussione una delle questioni pregiudiziali, o quella dell'onorevole Cavallini, alla quale mi associo, o quella dell'onorevole Biancheri, cui, in seconda linea, io pure aderirei. Dunque io proporrei che il signor presidente mettesse in discussione la proposta del deputato Cavallini.

PRESIDENTE. La proposta Cavallini è così concepita:

« La Camera, riservandosi di deliberare sull'incidente quando sarà costituita, passa all'ordine del giorno. »

La parola spetta al deputato Della Motta.

DELLA MOTTA. Desidererei in primo luogo uno schiarimento di fatto, il quale è molto influente a portar giudizio sulla proposta dell'onorevole Moia, ed è se l'inchiesta, che fu già ordinata dalla Camera sull'elezione di Strambino, debba estendersi anche a questo allegato fatto di corruzione.

Se ben mi ricordo, l'inchiesta non fu proposta per questo fatto, fu proposta per le mene clericali; gli altri fatti e difetti allegati dai protestanti non mi pare che siano stati compresi nell'inchiesta, come venne ordinata dalla Camera. Vedesi che in tale caso il fatto, per cui si domanda copia della protesta, è estraneo a quello su cui cadrà l'inchiesta ordinata dalla Camera. In se-

TORNATA DEL 4 GENNAIO 1858

condo luogo poi, siano o no compresi nell'inchiesta quei fatti di imputata corruzione, questo non esclude il reale bisogno personale che può avere un deputato di scagionarsi anche in altro modo. L'inchiesta, che la Camera farà, sarà diretta a cercare se vi furono influenze (anche, se vuolsi, con corruzione), che abbiano potuto falsare l'elezione; ma non provvederà per la persona che si lagna dell'imputazione se non in modo indiretto, e forse incompiutamente.

Io penso che l'onorevole Moia non ha forse bene pensato, nel calore della disputa, le conseguenze del principio che stava inchiuso in quanto diceva; perchè non credo che egli voglia opinare che, se un testimonio venisse scientemente a dire il falso, a diffamare una persona, nell'inchiesta che si farà per le elezioni non possa essere punibile come se avesse diffamato in qualunque circostanza; io non credo che l'onorevole Moia voglia precludere il mezzo all'innocente di difendersi da una imputazione falsa di un teste, da una calunnia, perchè questi testimoniò in un'inchiesta.

Qui si tratta sempre di portare la questione avanti ai tribunali, i quali non puniranno mai uno il quale non abbia calunniato; la presunzione anzi sta per il reo: quindi non sarà condannato nessuno di quanti hanno sottoscritto la protesta, se non risulterà che abbiano calunniato scientemente. Non può quindi avvenire da questi giudizi particolari, che il marchese Birago vuole istituire contro chi gli imputò fatti di corruzione, quella intimidazione di cui l'onorevole Moia teme; mentre per contro, adottando la proposta dell'onorevole Moia, si verrebbe troppo facilmente a dare una specie di impunità ai calunniatori, massime in caso d'inchiesta, il che renderebbe poi l'inchiesta stessa molto dubbia nei suoi risultati. Io quindi mantengo la mia opinione, che si debba dare al signor marchese Birago il mezzo che gli è necessario per provvedersi avanti ai tribunali. La questione sarà di vedere se gli si debba dare copia autentica della protesta, o se bastino gli atti della Camera quando vi sia stampato per intero il documento colle firme sue. Del resto un'osservazione vuolsi aggiungere ancora, ed è che, se l'onorevole Birago ricorresse ai tribunali per avere questa copia, e venisse una domanda del tribunale stesso, non so se la Camera potrebbe ricusarla. (*Rumori diversi*)

Comunque, io non entrerò ora nella discussione del mezzo legale con cui egli potrebbe cercare di ottenere l'atto fondamentale della sua querela: ma ripeto che mi pare semplicissima l'idea che non si debbano ricusare i mezzi ad una persona offesa di difendere il suo onore personale, tanto meno quando questo onore personale è unito a quello politico. Io credo poi che l'ottenere l'elitto quei mezzi, ben lungi dal diminuire il valore dell'inchiesta futura, la renderà anzi tanto più facile ed efficace a dilucidare le cose senza danno immeritato di chicchessia; poichè in nessun caso i testi che deporranno, tanto in giudizio che nell'inchiesta, non potranno mai essere condannati, se non sarà provato che sono scientemente calunniatori.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Cavallini. Nel caso che questa non sia approvata...

PESCATORE. Domando la parola per un richiamo al regolamento... (*Rumori*)

CROTTI DI COSTIGLIOLE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Intende parlare sulla questione sospensiva?

CROTTI DI COSTIGLIOLE. Ho una comunicazione da fare...

PESCATORE. Ho chiesto la parola per un richiamo al regolamento.

(*Vari deputati domandano la parola ad un tempo — Rumori*).

CROTTI DI COSTIGLIOLE. Il se présente ici un nouvel incident.

Je reçois à l'instant une lettre du marquis Birago, qui pourrait simplifier la question. Si la Chambre le permet, je lui en donnerai lecture :

« Fammi il piacere di chiedere, a nome mio, al signor presidente della Camera la voluta autorizzazione perchè il segretario mi spedisca una copia della protesta presentata contro di me da sei Strambinesi, colle relative firme. »

Cette demande je l'ai déjà soumise à la Chambre; maintenant voici le moyen proposé dans le cas de refus.

« In caso di rifiuto, che l'avvocato mio crede impossibile, sarò costretto di far citare il signor presidente (*Rumori e risa*), segretario e relatore conte De Bosses, per accertare la verità dell'esposto nella querela da me presentata al fisco d'Ivrea contro i sottoscrittori, ecc. » (*Rumori e vivi segni di disapprovazione al centro ed a sinistra*)

Je pense que la question serait bien plus vite vidée en autorisant la délivrance de la pièce que monsieur le marquis Birago réclame. Tous les noms sont connus; ils vont être imprimés dans le compte rendu officiel; personne ne pourra plus les cacher. Par conséquent je ne vois pas pourquoi s'agissant ici d'une question aussi délicate, que celle de l'honneur d'un membre de la Chambre, celle-ci voudrait refuser une chose qu'elle a le droit, qu'elle a le pouvoir d'accorder. (*Si parla vivamente*)

RATAZZI, ministro dell'interno. Due veramente sono, a mio credere, le questioni che si presentano alla Camera intorno alla domanda fatta a nome del signor marchese Birago dal preopinante: la prima è di merito, la seconda di forma.

Quanto al merito, cioè se la Camera debba, secondo la domanda del marchese Birago, rilasciare una dichiarazione, della quale possa il medesimo servirsi per istituire il procedimento che egli intende promuovere, io credo che bisogna distinguere se il fatto, per cui si intende muovere querela, formi oggetto dell'inchiesta ordinata dalla Camera, ovvero se sia estraneo.

Se fosse un fatto estraneo, io dico il vero, non credo che la Camera possa coscienzavolmente ricusare al

marchese Birago il mezzo di poter istituire un procedimento criminale; se egli si tiene offeso da una denuncia fatta in odio suo, egli, come qualsivoglia cittadino, ha il diritto di rivolgersi ai tribunali per richiamarsi di tale offesa, e, questa essendogli stata fatta mediante un ricorso presentato alla Camera, mi sembra che questa non debba negare, ad uno che siede pure in questa Assemblea, i mezzi di potersi difendere.

Ma se per contro il fatto di cui si duole il marchese Birago forma oggetto dell'inchiesta ordinata dalla Camera, io tengo, per ora almeno, sommamente inopportuno che venga fatta questa concessione, e ciò per due motivi: in primo luogo, perchè il procedimento che si vorrebbe istituire contro coloro che denunciarono il fatto verrebbe in tal qual modo ad incagliare l'inchiesta che venne ordinata dalla Camera, e si farebbero due procedimenti sopra lo stesso oggetto: uno dietro l'inchiesta che venne dalla Camera ordinata, e l'altro in seguito alla querela che verrebbe presentata dal marchese Birago.

Inoltre, come ha opportunamente osservato il deputato Moia, l'inchiesta avendo per effetto di mettere in chiara luce le cose, se dalla medesima risulterà che realmente i fatti per cui intende di porgere querela il marchese Birago non sussistono, il suo onore rimarrà totalmente illeso; se altrimenti risultasse, certamente qualunque altro giudizio che venisse istituito non potrebbe distrurre l'effetto del giudizio emanato dall'inchiesta cui avrebbe dato luogo.

Ma vi ha di più: potrebbe sempre la Camera, dopochè l'inchiesta sia terminata, e quando venissero a riconoscersi erronei i fatti addotti a carico del signor marchese Birago, potrebbe, dico, la Camera dare la dichiarazione richiesta dal marchese Birago, affinché egli se ne potesse valere davanti ai tribunali: intanto si eviterebbe l'inconveniente gravissimo di far sorgere contemporaneamente due giudizi, l'uno all'altro contraddicente.

Tale, a mio avviso, deve essere il giudizio della Camera sul merito della domanda.

Ma, oltre alla questione di merito, vi ha la questione di forma. Come fu accennato, nell'ufficio della Presidenza della scorsa Sessione, nel caso di cui fece menzione l'onorevole Cavallini, è sorto il dubbio se la Camera potesse rilasciare una dichiarazione intorno ad un ricorso ad essa presentato. Parve, e credo non inopportuno, all'ufficio della Presidenza che la Camera, non avendo relazioni ufficiali con altri fuorchè col Governo, essa non fosse in condizione di poter rilasciare una dichiarazione a chi le chiedesse un documento stato alla Camera presentato.

Io ritengo che questa sia una questione assai grave, come quella che tocca alle relazioni che esistono tra il Parlamento ed il Governo, tra il Governo e le autorità dal Governo dipendenti: quindi mi sembra che non sia da trattarsi così leggermente, e che dovrebbe essere approfondita.

Mi pare poi, se dovessi dire il mio avviso a questo ri-

guardo, che facilmente la difficoltà, quanto alla forma, potrebbe essere risolta, poichè, ove la Camera opinasse intorno al merito che potesse essere il caso di secondare i desiderii del marchese Birago, essa potrebbe con un suo voto mandare all'ufficio della Presidenza di trasmettere il ricorso al Ministero, affinchè sia in questo modo fatta a favore del signor marchese Birago quella dichiarazione che egli desidera. Così si eviterebbe l'inconveniente indicato dall'ufficio della passata Presidenza nel caso proposto.

Ma, come dissi, oltre la questione di forma, vi ha la questione di merito, ed io credo che si debba fare la distinzione che ho poc'anzi accennata.

Sarebbe quindi opportuno che l'onorevole Crotti, il quale ha fatta la domanda, indicasse se i fatti, per cui il marchese Birago desidera di avere questa dichiarazione, e pei quali intende di muover querela dinanzi i tribunali, sieno fatti su cui la Camera ha ordinato l'inchiesta, oppure se siano ad essa estranei.

PRESIDENTE. Il deputato Crotti ha la parola.

CROTTI DI COSTIGLIOLE. Je répondrai à monsieur le ministre de l'intérieur sur l'interpellation qu'il m'a faite.

Monsieur le ministre de l'intérieur a établi parfaitement la question à mon avis. Il a dit: si c'est un fait personnel, si ce n'est pas un fait qui ait été déterminé par l'enquête, monsieur le marquis Birago en a le droit.

Or, ici c'est un cas particulier, car l'enquête a été votée à cause des menées cléricales, tandis qu'ici il s'agit d'un fait où il est dit que monsieur le marquis Birago a donné de l'argent. C'est donc une accusation tout à fait personnelle de corruption électorale, puisqu'il y est dit: *pagò*.

Par conséquent je crois que d'après ce que vient de dire monsieur le ministre, monsieur le marquis Birago est parfaitement en droit d'avoir copie authentique de cette proposition qui l'accuse de corruption électorale.

PRESIDENTE. Il deputato Cadorna ha la parola.

CADORNA. Il signor presidente ha posto innanzitutto in discussione la proposta che è stata fatta dall'onorevole Cavallini, cioè che si sospenda la discussione sopra questa questione, finchè la Camera sia costituita. Io intendo di limitarmi a parlare di questo soggetto, e di non entrare nel merito della questione; e dirò pochissime cose, poichè molte furono già dette dagli oratori che parlarono prima di me.

Si è citato dall'onorevole Cavallini un precedente che ha molta analogia col caso attuale. Io debbo dire che le ragioni per le quali allora fu presa la determinazione, di cui fu data notizia alla Camera, furono principalmente dedotte dalla gravità della questione in se stessa, cioè dalla gravità della massima che si sarebbe stabilita, sia che si desse, sia che si rifiutasse la copia autentica del documento di cui si trattava.

Prego la Camera di voler farsi capace della gravità di questa questione, la quale io mi astengo dal giudicare nel merito. Essa è gravissima, perchè, come già accennava l'onorevole ministro dell'interno, qui si tratta

non solo di decidere un caso particolare, ma di sancire una massima che verrebbe stabilita colla soluzione del caso particolare. Questa massima è se un corpo politico, il quale non ha che attribuzioni politiche regolate dallo Statuto, che può soltanto avere relazioni costituzionali, cioè quelle che sono stabilite dallo Statuto fra i due corpi deliberanti del Parlamento e il Ministero, possa comunicare i documenti dei suoi atti politici o carte le quali costituiscono parte integrante di questi atti politici ad alcuna privata persona, o per un privato interesse o ad alcuno di quei corpi coi quali il Parlamento non è in relazione costituzionale.

Vede la Camera che la questione è abbastanza grave di sua natura perchè meriti di essere discussa; e questo fu il principale motivo per cui l'ufficio della Presidenza prese nella Sessione scorsa la determinazione di lasciarne la soluzione al giudizio della Camera. Questo motivo stesso mi pare debba persuadere che si aspetti a decidere la questione a Camera costituita. Se si trattasse di un fatto incidentale relativo a quella quistione unica che ora la Camera è competente a giudicare, cioè all'approvazione od all'annullamento di un'elezione o ad un'inchiesta ordinata a questo scopo, la Camera la potrebbe decidere; ma, dappoichè nasce una questione estranea affatto all'approvazione od all'annullamento di una elezione, una questione che inchiude invece una massima generale regolatrice delle relazioni che possono esistere fra la Camera e private persone o corpi ad essa estranei costituzionalmente, mi pare che ragioni non solo di alta convenienza, ma anche di regolarità persuadano che questa questione non possa venire dalla Camera decisa finchè essa non sia costituita. La Camera finchè non è costituita non è competente che ad esaminare i propri poteri, i poteri dei suoi membri; ogni quistione la quale esca da questa sfera non può essere decisa e neppure esaminata dalla Camera. Ciò è evidente, ed è conforme non solo alle regole generali della Camera, ma anche alla natura stessa delle cose. Se s'ammettesse in massima che la Camera non ancora costituita possa occuparsi di questioni politiche e decidere qualsivoglia questione... (*Rumori a destra*)

Prego gli onorevoli membri che seggono dall'altro lato della Camera di volerli lasciare la libertà della parola.

Io dico adunque che, se si ammettesse la massima che la Camera possa, sebbene non ancora costituita, addentrarsi ad esaminare quistioni politiche o qualsivoglia altra questione che non si riferisca alle elezioni, cioè questioni che non si debbano necessariamente decidere onde venire alla conchiusione dell'annullamento o convalidamento di un'elezione, ne verrebbero gravissime conseguenze.

Avendo, mi pare, dimostrato che la questione inchiude un principio ancora indefinito, e che contiene una questione di massima gravissima, ne segue che questa questione debba essere decisa dalla Camera allorquando essa sia costituita, allorquando i suoi poteri sieno approvati, e tutti coloro che dovranno giudicare siano riconosciuti membri di questa Camera.

Richiamerò poi alle memoria della Camera una ragione assai grave già accennata dal ministro dell'interno. In sostanza non è nè giusto, nè conveniente, nè conforme ad alcun precedente, neppure degli altri poteri costituiti dello Stato, che nel mentre od un tribunale od un potere qualsivoglia adopra egli stesso un documento all'oggetto di servirsene ad uno scopo proprio, per adempiere ad un proprio dovere e diritto, debba prima ancora di avere compito quest'operazione, che esclusivamente a lui spetta, comunicare questo documento a qualsivoglia persona.

Io credo che si potrà molto ragionevolmente discutere la quistione quando l'inchiesta sia compiuta; ed in allora si vedrà se sia il caso o no di ciò fare; allora ed a quell'epoca la Camera avrà pure compiuta la sua operazione del verificare prima i propri poteri. Ma che la Camera debba comunicare ad una persona o corpo qualsivoglia un documento di cui essa ha ancora a servirsi per compiere il proprio dovere, mi par cosa assolutamente inammissibile e piena di assai gravi inconvenienti.

Ripeto pertanto che la quistione mi sembra debbasi rimandare al tempo in cui la Camera sarà costituita, epperiò appoggio la proposta del deputato Cavallini.

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore ha domandata la parola per una mozione d'ordine e per richiamo al regolamento; quindi gli do la parola.

PESCATORE. Ho fatta questa domanda qualche tempo fa; ma al momento non credo più che sia il caso di parlare per richiamo al regolamento, perchè, secondo me, esso fu già violato.

Se mi si concede di parlare sulla proposta Cavallini, io esporrò le mie idee.

PRESIDENTE. Sulla proposta Cavallini vi sono altri oratori iscritti prima.

DELLA MOTTA. Domando la parola sull'ordine della discussione.

FRANCHI. L'aveva domandata io.

PRESIDENTE. Io, seguendo il turno d'iscrizione, debbo darla prima a quelli che non hanno ancora parlato due volte.

La parola spetta all'onorevole Mazza.

MAZZA. I ragionamenti che si fanno già da lungo sopra questa questione ne dimostrano, secondo me, la gravità. Io credo esserci una questione la quale signoreggia tutte le altre, ed è che, trattandosi di una domanda, come si vuol chiamare, ma che, in sostanza, si riduce ad una vera proposta (imperocchè il marchese Birago viene realmente a proporre che la Camera gli consenta la domanda), si deve seguire il regolamento, in ordine a questa proposta. Sia la Camera o non sia costituita, certo è che essa deve per le sue discussioni assoggettarsi al regolamento, e quindi, anzitutto, mandare questa proposta agli uffici, affinchè vi sia ventilata.

Questa è la proposta secondo me pregiudicabile sopra tutte le altre, la quale tronca di netto la discussione, e deve mettersi a partito.

Propongo quindi che innanzitutto sia votata dalla Camera questa questione pregiudizialissima, cioè che la domanda, o proposta che si voglia chiamare, del marchese Birago si trasmetta innanzitutto agli uffici della Camera, perchè i medesimi deliberino su di essa.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Fara.

FARA. Dopo quanto dissero gli onorevoli Moia ed il ministro dell'interno, io rinunzio ad esporre quelle cose che avrei detto se avessi avuto prima facoltà di parlare.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Ara.

ARA. Vi rinunzio.

MENABREA. Il me semble que nous avons disputé jusqu'à présent sur un document dont quelques-uns d'entre nous n'ont pas conservé la mémoire; ainsi il me paraît que pour prendre une décision, il serait nécessaire de lire le document qu'on nous demande, et lorsque nous en aurons entendu la lecture, nous pourrions prendre une délibération à cet égard. Par conséquent, messieurs, pour m'éclairer, moi en particulier, je prie monsieur le président de vouloir bien nous donner lecture du document demandé par l'honorable Birago.

PRESIDENTE. Come fu già avvertito, il documento è stato stampato nel rendiconto.

Voci. Si legga nuovamente.

Altre voci. No, è una duplicazione.

MENABREA. Je demande qu'on le lise. Du moment qu'on discute sur ce document, il est bien naturel qu'on l'ait sous les yeux. (*Movimenti diversi e conversazioni*)

PRESIDENTE. Metto ai voti primieramente...

MENABREA. Je prie monsieur le président de vouloir fair délibérer sur ma demande. Je le prie d'ordonner la lecture du document. Quand il s'agit de prendre une décision aussi importante, il me semble qu'on ne peut pas refuser à un membre de cette Chambre la lecture d'un document qu'il réclame.

MOIA. Domando la parola per una questione d'ordine.

PRESIDENTE. Si tratterebbe soltanto di leggere le firme. (*Rumori*)

Voci. No! no!

PESCATORE. Domando la parola sulla proposta del deputato Menabrea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PESCATORE. L'onorevole Menabrea osservava che si discute sopra un documento e che quindi qualunque deputato può richiederne la lettura. Io negherei che si discuta sopra un documento: questo si farà quando venga in controversia il merito della domanda. Ora si tratta appunto di sapere se abbia da venire in discussione il merito della domanda, anzi si è proposto che non debba essere discussa. (*Rumori*)

MENABREA. Je demande la parole.

PESCATORE. Per vero vi ha chi propone che debba rinviarsi la questione al tempo che la Camera sarà costituita; altri che la domanda debba mandarsi agli uffici, e non ripigliarsene la discussione finchè questi non abbiano riferito. Dunque non è ancora ammesso

che sia in discussione il documento. Credo quindi che la Presidenza non debba darne lettura.

Io appoggio poi la proposta dell'onorevole Cavallini, o, se si vuole, dell'onorevole Biancheri, perchè non riconosco differenza essenziale tra l'una e l'altra, e dichiaro che non appoggierei nè l'una nè l'altra se esse fossero contrarie al diritto, non che di un deputato, di un semplice cittadino: ma la dilazione nel dare copia del documento non è contraria al diritto: imperocchè il marchese Birago ha certamente ragione di ricorrere immediatamente all'autorità giudiziaria con azione civile o con azione criminale. Ed osserverò che il giudice istruttore (il quale è il primo che debba procedere sull'istanza criminale) è munito di poteri senza limiti per chiedere a qualunque ufficio pubblico, a qualsiasi autorità dello Stato, comunicazioni di documenti. Dico che questi poteri sono senza limiti, perchè tanto esige la guarentigia dei diritti dei cittadini: se dunque il marchese Birago promuoverà regolarmente la sua domanda, e il giudice istruttore crederà che per giungere allo scoprimento della verità giuridica sia bisogno della comunicazione di un documento, egli userà dei suoi diritti e ne chiederà la comunicazione. Dunque il diritto dell'individuo non è punto lesa.

Credo poi che, mentre non si ledono i diritti dell'individuo e i diritti della giustizia, si secondino le più manifeste, le più palesi ragioni di convenienza; imperocchè, o signori, io credo che il Parlamento non debba in nessuna maniera esercitare un'influenza sopra un procedimento giudiziario. Ora, o signori, avvertite che una deliberazione solenne del Parlamento con cui venisse a determinare che copia autentica d'un documento, ancorchè la giustizia non l'abbia ancora richiesta, debba essere rilasciata al marchese Birago perchè s'istituisca un procedimento criminale, avvertite, dico, che questa deliberazione solenne implicherebbe una tacita ricognizione del diritto che possa avere il marchese Birago d'istituire un procedimento criminale (*Mormorio a destra*), o per lo meno eserciterebbe una manifesta innegabile influenza sull'animo dei giudici. (*Nuovi rumori a destra*)

Signori, io credo che il Parlamento debba astenersi dall'entrare in comunicazione cogli individui e debba lasciare ai cittadini l'esercizio libero dei loro diritti secondo i metodi della procedura comune.

Promuova adunque il marchese Birago la sua istanza giudiziaria, il Parlamento risponderà come crederà di dover rispondere alla domanda dell'autorità giudiziaria; ma senza una formale richiesta dell'autorità giudiziaria la quale, presa cognizione del fatto, dichiara essere opportuna la comunicazione del documento, credo che il Parlamento debba osservare la massima generale, praticata da tutti gli uffici pubblici, di non rilasciare cioè spontaneamente copie autentiche di documenti che esistono negli uffici medesimi.

Si dirà esservi una differenza tra i documenti che vengono prodotti davanti alla Camera e quelli che vengono prodotti davanti agli altri uffici pubblici, in quanto che i documenti prodotti davanti alla Camera acquistano

una pubblicità la quale potrebbe per avventura dare maggiore diritto al cittadino di chiederne comunicazione. Ma osserverò, o signori, che il documento in quanto è fatto pubblico non è più nella giurisdizione della Camera, poichè per tale rispetto si trova già a disposizione d'ogni cittadino, ed in particolare del marchese Birago, ed è parimente già a disposizione dell'autorità giudiziaria, la quale, se crederà di dover spingere più oltre le sue ricerche, promuoverà, come ne ha tutto il diritto, la requisitoria presso qualunque autorità dello Stato.

Io mi farò poi ancora debito di eliminare un'osservazione importantissima, decisiva, già fatta dal deputato Moia e dal ministro dell'interno.

Giacchè non si viola qui il diritto di nessun cittadino, giacchè la questione dipende dall'apprezzare le ragioni di convenienza, e come la Camera potrà convenientemente cooperare e concorrere colle sue deliberazioni a che l'autorità giudiziaria promuova un'inchiesta prima che abbia luogo quella dalla stessa Camera ordinata?

Debbo poi protestare con tutte le mie forze contro un'asserzione che mi pare, se non erro (e se erro, prego i miei colleghi di correggermi), che mi pare, dico, essere partita dai banchi della destra, giusta la quale si pretenderebbe che, quando i testimoni si facciano a deporre davanti alla Commissione d'inchiesta parlamentare i fatti che il marchese Birago creda contrari al suo onore, egli avrà diritto di tradurre questi testimoni davanti all'autorità giudiziaria come diffamatori.

Diffamatore è colui che parla contro l'onore di un cittadino senza essere richiesto dall'autorità competente, ed il cittadino diffamato ha diritto di farlo punire senza nemmeno permettergli la facoltà di provare; ma un testimone che è chiamato da un'autorità competente giudiziaria, amministrativa o parlamentare a dichiarare quello che fa, qualunque sia il suo deposto, benchè riddondi grandemente a disonore di un cittadino qualunque, questi non è diffamatore. Il cittadino che si crede pregiudicato avrà diritto di citare costui come falsario davanti all'autorità giudiziaria, ma tacciandolo di falsario, avrà il carico di provare la falsità, non avrà però mai diritto di tacciarlo di diffamazione; potrà ripetere, istituire contro il testimone un procedimento di falso; e sapete perchè? Perchè anche i testimoni che depongono avanti un tribunale, se depongono il falso, sono passibili di un procedimento criminale. Ecco la sola ragione che sarà riservata dopo l'inchiesta; e questo io lo dovevo dichiarare solennemente, perchè altrimenti, se rimanesse il menomo dubbio che i testimoni che deporrebbero davanti la Commissione d'inchiesta, potranno senz'altro essere accusati come diffamatori, e che, dopo avere detto quello che sanno, e che forse essi soli conoscono, contrarranno l'obbligo di provare quello che hanno affermato, allora sarebbe affatto inutile e deplorabile la vostra inchiesta parlamentare. (Bravo! Bene! *a sinistra e al centro*)

DELLA MOTTA. Ho chiesta la parola per un fatto personale.

Io rispondo all'onorevole Pescatore che se egli vuol riscontrare le mie parole, sono io bensì che ho detto che qualunque persona, ed anche colui contro il quale era stato deposto, aveva diritto di ricorrere contro il teste; ma avvertendo che aveva diritti da ripetere oltre quella testimonianza, non dissi che avesse diritto d'istituire querela contro di esso.

MENABREA. L'honorable député Pescatore s'est opposé à la demande que j'ai faite à monsieur le président de faire lire le document sur lequel nous discutons depuis près d'une heure. Messieurs, je tiens à constater que c'est la première fois que dans ce Parlement on refuse à un député, à un représentant de la nation, le droit d'entendre lire et de connaître un document sur lequel il a à délibérer. (*Rumori a sinistra*)

Voci. E già stato letto e pubblicato pochi giorni fa!

MENABREA. Ainsi, malgré les observations faites par le préopinant, j'insiste, et je suis dans mon droit d'insister, pour que la lecture de ce document soit faite immédiatement avant que la Chambre prenne une délibération à cet égard.

Je demande donc qu'on mette aux voix ma proposition.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la propos a Menabrea.

(È appoggiata.)

MOIA. Su questa proposta dell'onorevole Menabrea, la quale, come ha dimostrato egregiamente il deputato Pescatore, entra nel merito della questione, io propongo pure la quistione pregiudiziale, la quale deve avere la precedenza.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Rignon.

RIGNON. Io intendevo parlare sul merito. Però se prima si deve mettere ai voti la proposta Menabrea, aspetterò dopo, poichè credo anche io che debba avere la precedenza la proposta del deputato Menabrea.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha facoltà di parlare.

VALERIO. Io appoggio la domanda dell'onorevole Menabrea, e chieggo che si legga il documento di cui si tratta. Io non veggo ragione alcuna per cui si rifiuti quello che si è sempre concesso. Il documento lo conosciamo, almeno io lo conosco, e non credo che possa far variare il mio voto; ma se mai la lettura di quel documento dovesse esercitare sopra gli onorevoli miei colleghi un'influenza qualunque, è giusto e ragionevole che questo documento si legga, affinchè questa variazione nell'animo di coloro che debbono votare possa aver luogo...

Voci a sinistra. Quel documento è stampato.

VALERIO. Lo so che è stampato, ma molti...

Voci a sinistra. Vogliono che si leggano i nomi.

VALERIO. Non credo che si domandino i nomi, domandano la lettura del documento stampato.

Io ripeto che non si è mai negata la lettura di un documento pubblico prima di venire alla discussione. Io desidero che nessuna parte della Camera possa armarsi di un atto avente apparenza d'ingiustizia per attaccare

un'altra parte della Camera. Io dico che la giustizia deve essere piena per tutti; dico che quello che si è operato in un caso deve operarsi in un altro, e che la Camera deve aderire a questa domanda.

PRESIDENTE. Allora interrogo la Camera se vuole che si metta ai voti la proposta del deputato Menabrea...

MOIA. Prima della proposta Menabrea, come prima di qualunque altra proposta, vi è la questione pregiudiziale. *(Si parla)*

GALVAGNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GALVAGNO. Io credo col deputato Valerio che non si possa negare la lettura del documento. Soggiungo anzi che questa lettura deve essere compiuta; epperò, siccome i nomi dei protestanti non furono stampati, io credo che la lettura deve aver luogo per intero, acciò i nomi siano ora stampati. *(Bravo! a destra)* Chi ricorre alla Camera protestando, non deve temere che il suo nome sia pubblicato. *(Bravo! Bene! a destra)* Si leggano questi nomi negli atti ufficiali, e se ne serva il marchese Birago come crederà. Non è permesso, quando un documento è pubblicato, che i nomi delle persone da cui deriva stiano nascosti: tutti siano palesamente conosciuti, e allora sarà fatta giustizia. *(Vivi segni di approvazione a destra)*

BROFFERIO. Io concorro nella parte legale col ragionamento del deputato Pescatore.

Io credo che la Camera non debba dare a chicchessia nè il documento, nè copia autentica di esso sino a quando abbia esauriti tutti i suoi incumbenti ordinati dall'inchiesta, la quale, io spero, sarà per essere parlamentare. Ma accanto alla questione legale vi è una questione di pubblica moralità. Più d'una volta ho trattato cause di diffamazione, istituite per ricorsi al Ministero che si dicevano ingiuriosi e infamanti; e più d'una volta il magistrato ordinò la trasmissione al fisco del ricorso stesso; ed io penso che, quando la Camera avesse compiute le proprie inchieste, non potrebbe ricusare alla potestà giudiciale la comunicazione di un documento che potesse costituire corpo di delitto.

Ma, prescindendo anche da questa considerazione, io dichiaro di non comprendere come debba essere lecito di ricorrere al Parlamento nella speranza che si tenga nascosto il nome del ricorrente per godere di una vergognosa impunità narrando fatti contrari alla verità.

La Camera deve lasciare liberissima la via a qualunque cittadino di presentarsi con onorata richiesta al Parlamento per invocare la giustizia del popolo: ma questa giustizia non deve mai discendere a coprire di ignobile velo il nome di chi invocando la verità ricorre alla giustizia. *(Bravo! a destra)*

Per la qual cosa io concorro nell'opinione del deputato Valerio e del deputato Galvagno, e dico, quanto alla comunicazione del ricorso doversi sospendere, quanto alla lettura di essi col nome dei ricorrenti doversi immediatamente ordinare.

Io ho per fermo che quelli che hanno ricorso alla Ca-

mera, se fossero su questi seggi, sarebbero i primi a chiedere che i loro nomi siano apertamente dichiarati; e ciò tanto più volentieri affermo, in quanto che ho fiducia che non si troveranno nè calunniati, nè calunniatori. *(Bravo!)*

PRESIDENTE. Vi sono due proposte: l'una è del deputato Menabrea per la lettura del documento colle firme; l'altra è la questione preliminare opposta ad essa dal deputato Moia. Interrogo la Camera se voglia dare la preferenza a questa o a quella.

PESCATORE. Io ho domandato già più volte la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PESCATORE. Io confesso che in generale non si può negare la lettura di un documento ed anche dei nomi che vi stiano ai piedi; ma mi pare utile di rammentare un fatto. Nel principio di questa discussione il primo che ha appoggiato la domanda promossa dal deputato Crotti fu l'onorevole Franchi, ed ha dichiarato sul fine del suo discorso che per lui la lettura dei nomi e la stampa che se ne sarebbe fatta nella gazzetta ufficiale valeva come comunicazione del documento...

FRANCHI. Domando la parola per un fatto personale.

PESCATORE. Appare adunque che, nel caso attuale, il fatto della lettura e la stampa dei nomi, equivale a concedere quello che si è domandato, mentre non si è ancora deciso a questo riguardo.

Siccome adunque, nel caso attuale, l'adesione alla domanda della lettura acquisterebbe il significato speciale che ho indicato, così io propendo perchè sia votata la questione pregiudiziale proposta dal deputato Moia. *Voci. Ai voti! ai voti!*

PRESIDENTE. Il deputato Franchi ha la parola.

FRANCHI. Mi perdoni la Camera se insisto tanto per avere la parola per rispondere a qualche osservazione fatta testè dall'onorevole Pescatore. Se avessi avuto l'onore che mi fosse stata accordata prima, avrei potuto risparmiar all'onorevole preopinante una giusta osservazione.

È verissimo che io, appoggiando la domanda fatta dall'onorevole Crotti, aveva posto l'alternativa dicendo che si leggessero i nomi e tutto il documento da essi sottoscritto, affinchè, venendo essi stampati nel rendiconto degli Atti del Parlamento, si avesse l'utile di dare al deputato Birago la soddisfazione che domandava.

Io debbo confessare che in quel momento credeva che le discussioni stampate del Parlamento fossero ritenute per autentiche avanti ai tribunali; ma mi venne poi assicurato che non lo erano.

Quest'osservazione è dunque importante a farsi relativamente a quanto diceva l'onorevole Pescatore.

Giacchè ho la parola me ne varrò per una breve osservazione.

L'onorevole Pescatore si opponeva a che si desse lettura di questo documento, allegando che questa lettura avrebbe prodotto lo stesso risultato che si otterrebbe dalla domanda fatta.

TORNATA DEL 4 GENNAIO 1858

Se valesse quest'argomento, ne verrebbe che una richiesta di copia potrebbe impedire la lettura di un documento alla Camera. Ma siccome nulla può impedire la lettura alla Camera dei documenti che essa ha diritto di conoscere, ne viene che, se la lettura dei documenti può giovare ad altri fini, ciò è indifferente e inevitabile.

Io però, a buon conto, mi unisco alla domanda del documento, domanda che mi parrebbe ingiusto di rifiutare.

Da ogni parte. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale.

Voci. Quale!

PRESIDENTE. Quella opposta alla lettura del documento e delle firme.

MAZZA. Ve ne sono due questioni pregiudiziali, una più generale e l'altra più speciale.

Quella proposta dal deputato Biancheri, secondo cui la domanda fatta dal marchese Birago dovrebbe anzitutto passare agli uffizi, sembra a me la più generale; imperocchè, quando cotesta questione venga discussa negli uffizi, questi dovranno ancora deliberare se la Camera sia attualmente competente per giudicare nel merito della questione, ovvero se debba attendere, in conformità della proposta Cavallini, che la Camera si trovi perfettamente costituita.

Dunque, la proposta Biancheri è più generale dell'altra, e credo che debbasi anzitutto mettere ai voti.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta...

MENABREA. Io domando la parola sulla posizione della questione.

MOIA. Io debbo formulare la mia proposta pregiudiziale.

Essa non è altro che il ritorno alla proposta Cavallini. Mentre la Camera deve decidere se essa non possa occuparsi di cotesta questione se non quando sarà costituita, come mai potrebbe essere permesso a un deputato di fare una proposta sussidiaria, la quale, in un modo o nell'altro, rientra pur sempre nel merito della questione? La Camera deve anzitutto decidere sulla proposta Cavallini. Dopo votata la proposta Cavallini, che è stata la prima ad essere fatta, ed è pregiudizialissima, se il deputato Menabrea crederà che vi sia luogo per la sua proposta, la farà, e la Camera deciderà; ma intanto non si può intralciare così la discussione che si era fatta esclusivamente e che esclusivamente avrebbe dovuto aggirarsi sulla proposta Cavallini, perchè se si tratta di deferire la questione alla Camera costituita, non si tratta di mandarla agli uffizi.

La proposta Cavallini deve avere la precedenza perchè non è altro che un richiamo al regolamento, come lo ha spiegato l'onorevole Cadorna; se poi, sussidiariamente, qualche altro deputato vuol fare un'altra proposta, la Camera vedrà se deve prenderla in considerazione.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Pregherei l'onore-

vole Moia di non insistere nella sua opposizione alla proposta fatta dall'onorevole Menabrea per la lettura del documento di cui si tratta e del nome dei sottoscrittori al medesimo. Questa opposizione poteva avere un fondamento, e sarebbe stata, a mio giudizio, conveniente, quando realmente la pubblicazione del documento e dei nomi avesse potuto essere d'appoggio all'istituzione del giudizio criminale che intende promuovere il marchese Birago, o quando la lettura del documento e dei nomi potesse equivalere in certo modo alla stessa comunicazione ufficiale, od almeno a una dichiarazione che esiste questo documento.

In questo, anche nel senso che l'ha considerato l'onorevole Franchi, avvi un errore: egli s'ingannò quando suppose che la semplice pubblicazione del ricorso e del nome dei sottoscrittori potesse essere titolo sufficiente al marchese Birago per istituire una querela contro i sottoscrittori.

Gli atti ufficiali del Parlamento, sebbene autentici per le discussioni, non bastano per dar fondamento ad una querela. Perciò è assolutamente necessario che vi sia una dichiarazione fatta per estratto autentico.

La lettura del documento e dei nomi non può servire ad altro che a dare un appagamento a chi desidera conoscere il tenore dello scritto e i nomi di coloro che lo hanno firmato.

Io domanderò all'onorevole Moia: quando fu riferita l'elezione del marchese Birago, se da un deputato di qualsiasi parte della Camera si fosse chiesto la lettura, non dico del documento, perchè fu letto, ma dei nomi delle persone ad esso sottoscritte, forsechè la Camera avrebbe opposta la menoma difficoltà? Tutti avrebbero detto: ebbene, se ne dia lettura, perchè si deve supporre che coloro i quali soscrivono ad un ricorso e lo presentano al Parlamento, non debbono temere che il loro nome sia pubblicato. Dunque quello che si sarebbe concesso allora, non credo possa negarsi oggidì.

Io ripeto: se questa comunicazione che si dà alla Camera potesse avere un'influenza sull'inchiesta, la respingerei e insisterei dapprima che si decidesse sulla proposta stata fatta dall'onorevole Moia; ma siccome non si debbe temere di tali conseguenze, io pregherei l'onorevole Moia a non insistere e lasciare che si dia questa lettura.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva. (*No! no! — Rumori*)

MOIA. Domando la parola.

Dopo quanto si è detto, per me non m'oppongo a che si legga tutto quanto si vuol leggere, ma voleva richiamare al regolamento, perchè, dappoichè vi era una proposta pregiudiziale, ed un richiamo al regolamento, come quello dell'onorevole Cavallini, non si poteva più, senza violare il regolamento, fare altra proposta. E questa mia opinione la mantengo, pur ritirando la mia proposta.

CROTTI DI COSTIGLIOLE. Domando la parola. (*Rumori*)

Voci. Si legga la protesta!

CROTTI DI COSTIGLIOLE. Non è una protesta, è una domanda. (*Rumori d'impazienza*)

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta Cavallini.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono opposizioni, si darà lettura della protesta.

Molte voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Se ne darà lettura.

LEARDI, segretario. (*Legge*)

« I sottoscritti, elettori del collegio elettorale di Strambino, protestano sulla nomina del deputato Birago di Vische per le seguenti irregolarità e contravvenzioni alla legge elettorale, cioè:

« 1° Il cappellano della borgata di Bessolo si recò da un elettore e dopo di averlo in mille modi eccitato ed animato a dare il voto al marchese Birago non esitò di minacciarlo della scomunica ove non avesse aderito alle sue istanze; quindi, all'oggetto di ottenere il propostosi intento, si recò, alla sera, nella stalla dello stesso elettore, ed ivi, in presenza della moglie e dei figli, gli dichiarò che se persisteva nel suo proposito qualora venisse ad ammalare non gli avrebbe più amministrati i sacramenti, ecc. ecc.;

« 2° Il parroco di Strambino recossi presso un elettore ed ivi, dichiarando apertamente che, dietro la emessa professione di fede, un buon cattolico più non poteva in coscienza dare il voto al cavaliere Somis, gli consigliava non solo ma gli comandava di darlo invece al marchese Birago, alla persona cioè designata nei bollettini stampati che gli rimetteva ed in cui aveva scritto di proprio pugno candidato *marchese Birago di Vische*;

« 3° Lo stesso pastore, accostatosi nel giorno dell'elezione ad un prete, gli disse che, se votasse pel cavaliere Somis e che quindi fosse andato a confessarsi da lui, non solo non gli avrebbe più data l'assoluzione, ma non gli avrebbe nemmeno in tal caso più permessa la continuazione della messa;

« 4° Il prevosto di Mercenasco, vedendo che tre elettori del proprio paese non si erano presentati al primo appello, mandò tosto a chiamarli, e giunti in Strambino rimettè loro per intanto venti soldi acciò andassero a bere, e quindi li invitò a pranzo, a condizione dessero il voto al marchese Birago, dicendo loro che questi avrebbe tutto pagato, come di fatto pagò.

« Stefano Pinoli — Martelli Giuseppe, vice-sindaco — Carandi Luigi, notaio — Gioachino Facio — Luigi Bertanatti — Avvocato Ignazio Faccio.

« Visto per la legalizzazione della firma dei quali sovra ed anche per la autenticità della loro qualità di elettori politici.

« Strambino, il 26 dicembre 1857.

« MOLA G. »

PRESIDENTE. Ora credo di poter mettere ai voti la proposta del deputato Cavallini così concepita:

« La Camera, riservandosi di deliberare sull'incidente quando sia costituita, passa all'ordine del giorno. »

(Dopo prova e controprova, è adottata.)

SEGUITO DELLA VERIFICAZIONE DEI POTERI.

PRESIDENTE. Continua essere all'ordine del giorno la verificazione dei poteri.

CASTAGNOLA, relatore. Cagliari 1° collegio. — Questa elezione venne esaminata tra le prime dal VII ufficio, quando non vi erano ancora precedenti della Camera, e non erasi ancora fissata la sua giurisprudenza. Dopo che la Camera colle sue risoluzioni ha fissato certi precedenti in altre elezioni, non ha creduto più il relatore che fosse il caso di poter persistere nelle prime conclusioni che erano state stampate e distribuite proponendosi di chiedere un'inchiesta sull'elezione del generale Fara. Il relatore espose questo dubbio al presidente dell'ufficio che convocava nuovamente l'ufficio VII questa mane, il quale ha creduto all'unanimità che non era più caso di insistere sulle prime conclusioni, ma di proporre invece la conferma dell'elezione.

Ho fatto precedere questa dichiarazione onde spiegare la differenza che passa tra la relazione stampata e quella che sto per sottoporre attualmente alla Camera.

Il collegio primo di Cagliari è composto di tre sezioni:

Nella prima sezione si trovarono elettori iscritti 289, votanti 124; nella seconda sezione iscritti 347, votanti 121; nella terza sezione iscritti 317, votanti 127; totale iscritti 954, votanti 372.

Nella prima votazione i voti si ripartirono nel modo seguente:

Nella prima sezione: pel generale Agostino Fara voti 77; pel signor professore Sanna-Denti 13; pel professore Antonio Cima 19; pel marchese Edoardo Roberti 6; voti dispersi 8; voti nulli 1; totale 124.

Nella seconda sezione: pel generale Agostino Fara voti 81; pel signor professore Sanna-Denti 21; pel marchese Edoardo Roberti 14; voti dispersi 5; totale 121.

Nella terza sezione: pel generale Agostino Fara 74; pel signor professore Sanna-Denti 27; pel professore Antonio Cima 12; pel marchese Edoardo Roberti 5; voti dispersi 9; totale 127.

Dall'esame dei verbali appare che nel riassunto eseguito dall'ufficio della prima sezione si attribuirono al D. Vincenzo Sorso, i cui voti sono notati fra i dispersi, 4 voti a vece di un solo, ciò che farebbe salire il numero dei votanti a 375 a vece di 372; ma dall'esame dei singoli processi verbali delle tre sezioni apprendo essere questo un puro errore materiale accaduto nello spoglio degli stessi, e che d'altronde non avrebbe alcuna influenza sull'esito della votazione, l'ufficio non ereditte doverne tener conto.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto il numero dei voti voluto dalla legge, si passò nel giorno 19 novembre al ballottaggio fra il generale Agostino Fara e il signor Pietro Sanna-Denti. Furono i votanti 356, dei quali 272 a favore del generale Fara, 179 a favore del signor Sanna-Denti, 4 schede furono dichiarate nulle e una

dubbia. Il generale Fara Agostino fu proclamato deputato del 1° collegio di Cagliari.

Quantunque dai verbali non appariscano proteste durante le operazioni elettorali, però pervenne alla Camera una protesta sottoscritta da dieci elettori, i quali domandano l'annullazione dell'elezione del generale Fara per vari motivi.

Andrò ora esponendo quali sono i motivi per cui costoro chiedevano l'annullamento dell'elezione del generale Fara.

In primo luogo si chiede perchè molti non furono iscritti come elettori, quantunque vi avessero diritto.

In secondo luogo, perchè molti furono indebitamente radiati dalle liste elettorali senza averne avuto avviso a termini di legge. Ma ha osservato a questo riguardo l'ufficio VII che non era il caso di occuparsi di questo, perchè l'iscrizione e la radiazione dalle liste elettorali è cosa che si fa dai Consigli comunali; la legge apre l'adito a provvedersi contro le loro deliberazioni, fissa il termine entro cui si può ricorrere all'intendente generale e, contro alla decisione di questo, alla Corte d'appello, e in certi casi, quando vi sia violazione di legge, anche alla Corte di cassazione. Non è dunque il caso che l'ufficio o la Camera si occupi di vedere se siano gli elettori bene o male iscritti, bene o male radiati, e per queste ragioni non tenne conto dei primi appunti che si fecero nella protesta.

In terzo luogo si protesta perchè intervennero nel locale molti frati non elettori, contro il disposto degli articoli 76 e 80 della legge elettorale che vietano l'entrata ai non elettori. A questo riguardo io credo di dover dare lettura delle precise parole della protesta, avvegnachè deve notare la Camera che per questi appunti si era l'ufficio dapprima pronunziato per l'inchiesta, che poi non ha creduto più fosse il caso di proporre.

« Gli articoli 76 e 80 della stessa legge elettorale prescrivono che nessuno non elettore debba entrare e restare nel locale delle elezioni. Ora è un fatto che nel locale della terza sezione del primo collegio fissato nella chiesa di San Francesco in Stampace molti frati di quel convento vi stettero presenti, non solo nel primo, ma anche nel secondo giorno della votazione, e non di passaggio, ma per tutto il tempo che durarono le operazioni dell'ufficio.

« Quale influenza abbia potuto esercitare la presenza di questi frati i sottoscritti lo ignorano; ma, trattandosi di votazioni seguite sotto la pressione improvvisa di una congiura clericale, vi è molto a sospettare che abbiano quei frati in qualche modo influito sull'esito della votazione. Ad ogni modo vi è stata una contravvenzione di legge, ed anche per ciò l'elezione deve essere nulla. »

La prima volta l'ufficio VII si era molto preoccupato di questa circostanza che aveva riguardato come importantissima, cioè della presenza costante di molti frati per tutto il tempo della votazione, e tanto nel primo che nel secondo giorno, ed aveva creduto che fosse il caso di ordinare un'inchiesta per constatare se real-

mente questi frati, i quali non potevano e non dovevano avere l'accesso in quel locale, avessero esercitato una qualche pressione sopra gli elettori.

Ma, a dire il vero, avendo veduto l'ufficio VII come, anche allorquando si trattava di pressione morale, si approvarono delle elezioni a riguardo delle quali vi erano dei fatti molto più specifici e più gravi che non nel caso concreto, ha creduto di dovere, dietro questo precedente, non insistere nella sua precedente conclusione. Ed invero deve ritenersi che, a riguardo dell'elezione del deputato Bottero, la Camera credette non fosse il caso di procedere ad un'inchiesta, e deve pure ritenersi che in quel caso trattavasi di una contestata e piccolissima maggioranza, perchè era assai piccolo il divario fra il numero di voti riportato dal signor Bottero e dal suo competitore il conte di Camburzano. Invece nel caso nostro non si indica che questi frati abbiano realmente esercitato una vera pressione; si dice anzi che non si sa quale influenza abbiano esercitato; i protestanti dicono che *lo ignorano*; suppongono solo che *ne abbiano esercitato*. Ma dobbiamo noi, sopra una semplice supposizione, senza che si dica che questi frati si sono accostati agli elettori e li abbiano forzati a votare piuttosto per l'uno che per l'altro, pronunziare un'inchiesta? E si osservi che in questo caso il numero di voti riportato dal generale Fara è immensamente maggiore di quello ottenuto dal suo competitore; il generale Fara ebbe voti 272, il suo competitore 79. Ove anche qualche influenza si fosse esercitata in una delle tre sezioni, ciò non ostante non si poteva per ciò solo asserire viziata l'elezione.

Per questi motivi il VII ufficio, rinvenendo sulle primitive sue conclusioni, ha creduto che non si dovesse fare questa inchiesta, ma che si dovesse convalidare l'elezione.

Il quarto appunto consiste in che, contro il disposto dall'articolo 79, il cavaliere Teulada, capitano dei carabinieri, si presentò all'ufficio armato onde dare il suo voto. Ove questa circostanza fosse realmente comprovata, sicuramente costituirebbe una violazione alla legge elettorale, violazione tanto più grave in quanto che sarebbe commessa da un ufficiale di un'arma cui è affidata più specialmente l'osservanza della legge; ma, dato anche che fosse provata (e attualmente non lo è perchè una semplice allegazione non fa prova) non sarebbe questo fatto tale che abbia potuto viziare la elezione, tanto più che non si dice che abbia fatto minaccie, nè che siasi fermato nella sala.

In quinto luogo si dice: perchè, mentre l'articolo 82 prescrive che i votanti debbono scrivere essi stessi le schede o farle scrivere da un elettore, invece il signor Salvatore Marcialis fece scrivere la sua da suo figlio che non era elettore; questo nemmeno, secondo i precedenti della Camera, potrebbe dar luogo alla nullità: tutto al più si potrebbe punire con una multa il figlio Marcialis per essersi introdotto nella sala non essendo elettore.

Sesto, perchè, mentre l'articolo 83 prescrive che uno scrutatore ed il segretario debbano scrivere il loro nome

a fronte di quello del votante nella lista degli elettori, invece nella seconda sezione si ommise di farlo; anche per quest'appunto la prima volta l'ufficio VII aveva opinato che si procedesse ad una inchiesta, mentre questa è una guarentigia che la legge prescrive, e la cui ommissione può avere serie conseguenze e produrre anche la nullità della elezione.

Se non che in seguito, mutato avviso, ha creduto che non fosse più il caso di una inchiesta.

In primo luogo io mi farò ad osservare che quelli che protestano si servono delle parole *si sa*, quasi che si facciano solo a riferire ciò che hanno sentito a dire, non ciò che han presenciato.

Essi così si esprimono: che nella sezione dello stesso collegio, stabilita in San Pantale, si sa che si è ommesso di scrivere il nome di uno degli scrutatori, e del segretario a riscontro di ciascun votante nell'esemplare della lista a ciò destinata, contro il disposto dell'articolo 83 della legge elettorale.

Inoltre ha osservato il VII ufficio come questi richiami non fossero stati fatti prima che si chiudesse il processo verbale, anzi questo dica espressamente che tanto uno scrutatore di cui si cita il nome, quanto il segretario, apponessero il loro nome a riscontro di quello del votante sulla lista.

Ora, applicando quanto si è detto relativamente all'elezione del deputato Asinari ed anche a quella del deputato Sappa al caso concreto, sembra che, mentre dal processo verbale si ha la prova che questa guarentigia venne adempiuta, non si possa far luogo ad una inchiesta per una protesta la quale non venne fatta sul luogo, non venne fatta mentre il processo verbale si redigeva, e di cui non pare che neanche i protestanti depongano con molta cognizione di causa, perchè essi non dicono realmente che il fatto sia avvenuto, ma dicono che *si sa*, il che sembra indurre che non furono presenti al fatto, ma sia questo stato ad essi riferito.

Per questi motivi il VII ufficio non ha più creduto che fosse il caso d'insistere sopra questo appunto e chiedere un'inchiesta siccome aveva conchiuso precedentemente.

Il settimo appunto si è che D. Giovanni Cossu Baille votò nella prima sezione del 1° collegio, mentre è domiciliato nel mandamento di Mariola, 2° collegio. La conseguenza di questo appunto, se fosse provato, sarebbe che bisognerebbe togliere un voto all'onorevole Fara; ma siccome egli ne ha avuto 272, rimarrebbe sempre superiore di molto al suo competitore, il quale non ne ebbe che 79.

In ottavo luogo si è detto che il professore Alberto Degioannis ed il professore Antioco Loru, avendo mandato di poter tenere il capo coperto per motivi di salute, e non essendo ciò stato permesso, furono costretti a ritirarsi senza prender parte alla votazione.

A dire il vero non si sa per quale motivo l'ufficio di questa sezione procedesse con tanta aristocrazia da impedire gli elettori di coprirsi il capo in una stagione già alquanto avanzata: in altre sezioni si ammisero a vo-

tare gli elettori anche a capo coperto; ma non credo che da questo rigorismo dell'ufficio derivi la conseguenza che sia nulla la votazione.

La conseguenza sarà che forse si potranno accrescere due voti all'altro competitore, e dire: se non aveste obbligato con questo fatto queste due persone di ritirarsi, potrebbe supporre che avessero dato il loro voto al competitore, attalchè questi, a vece di avere 79 voti, ne avrebbe 81. Ma ciò non ostante il generale Fara rimarrebbe sempre con una grandissima maggioranza.

Per queste considerazioni adunque ho l'onore, a nome del VII ufficio, di proporvi la convalidazione dell'elezione del generale Fara fatta dal 1° collegio di Cagliari.

BROFFERIO. Dichiaro di non avere compreso perchè l'ufficio VII, il quale prima votava per l'inchiesta, abbia in seguito cangiata la votazione in senso affatto contrario. Prego il signor relatore a darmi in proposito qualche schiarimento.

CASTAGNOLA, relatore. Come dissi sul principio della mia esposizione, questa relazione venne esaminata dal VII ufficio sul principio di questa Legislatura, allorchè non vi erano ancora precedenti di questa Camera in proposito. Allora l'ufficio credette di dover procedere con un certo rigore, perchè credette che l'intervento di questi frati nel locale, al quale non potevano avere accesso, fosse per avventura tale che potesse importare il vizio dell'elezione: epperchè ritenne allora potersi far luogo all'inchiesta, tanto più che era stata denunziata l'altra contravvenzione alla legge elettorale, cioè, come dicono i protestanti, sapevano che uno scrutatore ed il segretario non avevano apposta la loro firma di rincontro al nome di coloro che votavano.

Ma in seguito, siccome pel giro delle cose è avvenuto che quest'elezione si dovesse riferire dopo che la Camera ha già stabilito molti precedenti, è sembrato al relatore, ed in seguito l'ufficio VII ha unanimemente deciso, che dietro i precedenti della Camera in altra elezione non fosse più il caso d'insistere sulle precedenti sue conclusioni.

Questi precedenti ebbi già l'onore di esporli alla Camera, citando le elezioni in cui furono denunziati vizi più gravi, e per cui, ciò non ostante, si è creduto di convalidare l'elezione.

Se l'onorevole Brofferio lo crede, io son pronto a ripetere questi precedenti.

BROFFERIO. Prima di tutto io non posso a meno di esprimere qualche meraviglia che il VII ufficio, senza che siano sopravvenuti nuovi documenti, senza che i fatti siano mutati, abbia creduto di riformare la sua prima sentenza per pronunziarne un'altra in senso affatto contrario.

Nè giova osservare che la Camera nell'intervallo delle due contrarie sentenze abbia presa qualche deliberazione che potesse infirmarne il dettato. Il giudizio dell'ufficio era pronunziato; avrebbe poi veduto la Camera se si fosse dovuto confermare o riparare.

Ciò premesso, ho l'onore di rappresentare alla Ca-

mera che la quistione attuale è tuttavia intatta e che la Camera non ha sin qua pregiudicato alla sua risoluzione. La Camera dichiarava non bastare che si fossero introdotte persone nell'ufficio elettorale non munite di biglietto e senza qualità di elettori perchè l'elezione ne venisse annullata.

MENABREA. Domando la parola.

BROFFERIO. Ma il caso nostro è ben diverso. Non si tratta qui di persone indifferenti che contro il disposto della legge si introducessero nell'ufficio. Si tratta di una grave infrazione commessa da molti frati i quali sono tutt'altro che innocui personaggi. (*ilarità*)

GUIRISI. Mi permettano di dire che... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Non interrompa l'oratore.

Una voce. Erano in casa loro.

BROFFERIO. L'ufficio elettorale non è casa di alcuno; è casa dello Stato.

GUIRISI. Mi permettano... (*Rumori*)

Voci. Parlerà dopo.

BROFFERIO. Ma si dice non risultare che la presenza di quei frati abbia potuto influire sull'animo degli elettori.

Di grazia, a che si introducevano colà quei frati? Non era certo per recitare il breviario. (*ilarità*) Il suo perchè vi ha dunque da essere.

Io vedo che il risultato di questa elezione fu quello di un onorevole personaggio per tutti i lati rispettabilissimo, ma di un personaggio che siede all'estrema destra: quindi è manifesto che quei frati pigliavano grande interesse all'esito di questa elezione.

Gli elettori di questo collegio hanno probabilmente subito le stesse religiose manipolazioni degli elettori di molti altri collegi; e quei frati si presentavano nell'ufficio per assistere alla conclusione dell'opera loro, o quanto meno per ricordare colla loro presenza le strappate promesse e rafforzare i deboli e ricondurre i dubitanti allo smarrito ovile. (*Bravo!*)

Per la qual cosa poteva con ragione la Camera giudicare che la intrusione nell'ufficio di un cittadino non elettore non bastasse ad annullare l'elezione, ma non potè, come certamente non volle, pregiudicare il caso in cui non si trattasse di un solo intruso ma di molti, e che questi molti fossero frati, e che questi frati ottenessero un risultato precisamente in armonia colle loro speranze. Quindi è opportuna un'inchiesta che chiarisca come, perchè, in qual modo, per qual ragione intervenissero colà quei frati, che cosa vi facessero, e come vi si diportassero.

Si aggiunga ancora la circostanza che un ufficiale dei carabinieri andò a votare armato della sciabola, la quale se pure non è per sè cosa di tanto grave importanza, è sempre una sconveniente infrazione alla legge. Per qual ragione vuole la legge che il militare vada a deporre il suo suffragio nell'urna senz'armi? Perchè, dove impera il diritto e tace la forza, ha ingresso non il soldato ma il cittadino.

Mirate da un lato la presenza della forza materiale nella sciabola dei carabinieri, dall'altro l'intervento del-

l'influenza religiosa nello scapolare dei frati, o giudicate se non vi sia loco a sospensione.

Per ultimo, o signori, è massima di giurisprudenza che, dove non basta alla convinzione un solo, ancorchè grave indizio, bastino molti, ancorchè tenui, che convergano al medesimo scopo.

Nel nostro caso le irregolarità denunciate sono otto; e quando pure ciascuna di esse non fosse sufficiente all'inchiesta, tutte insieme non possono a meno di essere prese in grande considerazione.

Per lo che tutto, sia per il complesso di tutte le notate irregolarità e sia per la intrusione dei frati nella sala dell'elezione, fo istanza che, in coerenza della massima già sancita negli scorsi giorni, ordini la Camera un'inchiesta su questa elezione.

MENABREA. Je ne crois pas à la puissance magnétique des frats, dont s'est montré si effrayé l'honorable Brofferio. Je n'aborderai néanmoins pas cet argument, et je laisserai à mes collègues, qui ont demandé la parole après moi, le soin d'expliquer comment la présence des frats a eu lieu en cette circonstance.

Mais je veux rappeler à la Chambre quelquesuns de ses précédents, et je pense que si mes honorables collègues voulaient y faire quelque attention, nous perdriens beaucoup moins de temps dans les délibérations que nous devons prendre à l'égard des élections.

Je rappellerai donc que, lorsqu'il s'est agi de l'élection de l'honorable Sappa, il était parvenu à la Chambre une foule de protestations contre de prétendues irrégularités dans les opérations qui avaient été faites dans les sections électorales. Toutefois, comme au contraire il résultait des procès-verbaux que toutes les opérations avaient été faites régulièrement, ces protestations ont été considérées par la Chambre comme non avenues.

Il en est arrivé de même dans l'élection du comte d'Agliè; la Chambre a écarté toutes ces protestations qui n'étaient pas annexées au procès-verbal. Je rappellerai encore l'élection de monsieur Asinari au collège de Pancalieri et les paroles qui ont été à ce sujet proférées par monsieur le ministre de l'intérieur. Je prie la Chambre de me permettre de citer ces paroles :

« Aggiungerò ancora un'osservazione a quelle che ha fatte l'onorevole presidente del Consiglio, ed è che il verbale fa fede che veramente l'urna fu sempre custodita. A fronte di questa dichiarazione fatta nel verbale una semplice protesta non basta; bisogna iscriversi in falso contro il medesimo, o, quanto meno, dovevano questi che intendevano protestare, prima della chiusura del verbale, fare opposizione a che si facesse risultare che l'urna non fu mai abbandonata. Ma, dappoichè ciò apparisce dal verbale, e non fu fatto richiamo contro questa dichiarazione in esso esistente, io non credo che una semplice protesta possa essere ammissibile contro un atto pubblico, contro il verbale che fa di ciò fede; quindi anche per questa considerazione, credo che l'elezione non debba annullarsi.

« Quantunque dal verbale non appariscano proteste

durante le operazioni elettorali, però pervenne alla Camera una protesta sottoscritta da dieci elettori. »

Or, si je porte les yeux sur le rapport imprimé, je trouve :

« Quantunque dai verbali non appariscano proteste durante le operazioni elettorali, però pervenne alla Camera una protesta sottoscritta da dieci elettori. »

Done il résulte des procès-verbaux que toutes les opérations électorales ont été faites régulièrement et qu'au moment de ces opérations aucune protestation n'a eu lieu.

Par conséquent, me fondant sur les précédents de la Chambre, je demande qu'on passe à la votation de l'élection dont il s'agit, sans tenir aucun compte des protestations dont il a été donné lecture.

PRESIDENTE. Il deputato Guirisi ha la parola.

GUIRISI. La seconda sezione del primo collegio di Cagliari si è formata nella chiesa dei frati di San Francesco. In questa chiesa, come in tutte le altre dei frati, vi sono delle tribune alle quali vi è accesso dal convento, ed è in queste tribune che si affacciavano i frati per curiosità, mentre si facevano le operazioni elettorali; ma non è vero che questi frati si siano immischiati in queste operazioni, poichè essi non discesero in chiesa, nè parlarono, nè operarono, ma si affacciarono soltanto, come ho detto, nelle tribune per curiosità. Ecco come avvenne il fatto.

CASTAGNOLA, relatore. Mi rincresce molto di trovarmi questa volta discorde dall'onorevole Brofferio, e tanto più mi rincresce, per la causa del dissenso, inquantochè egli accusa l'influenza dei frati, ed io mi trovo costretto di prenderne le difese. (*ilarità*) Ma, per il rispetto dovuto ai principii, per ragioni anche di buona fede, ho dovuto io stesso chiedere al presidente dell'ufficio che questo si convocasse onde sottoporli i miei dubbi, giacchè io, lo dico francamente, non aveva più il coraggio di presentarmi a voi a chiedere su questa elezione l'inchiesta. Le parole pronunziate dall'onorevole Depretis, allorchè si trattò dell'elezione dell'onorevole Bottero, trovarono un'eco nel mio cuore, e mi unii a coloro che votarono l'inchiesta; ma, dappoi- chè la Camera non l'ammise, io credetti doversi rispettare questo precedente, e ho così ragionato fra me: se, trattandosi di una maggioranza così piccola, anzi di una maggioranza contestata, come era quella a favore dell'onorevole Bottero; se, mentre si citavano fatti specifici, la Camera ha creduto di non far luogo all'inchiesta, come potrò io in buona fede presentarmi ora a chiederla, che il generale Fara ebbe 272 voti, e appena 79 il suo competitore? Ammettiamo la pressione, l'influenza che si dice esercitata in una sezione; togliamo pure i voti della sezione di Stampace; si cambia forse il risultato? Noi vediamo che il generale Fara ha in altra sezione ottenuto 87 voti, nell'altra 94, in ciascuna sezione cioè ebbe più voti che non in tutte insieme il suo competitore.

La circostanza adunque della presenza dei frati non è tale da richiedere un'inchiesta, tanto più che nella

protesta non è detto che essi vi abbiano esercitato influenza di sorta.

Io lo dico schiettamente, avrei amato meglio di potervi proporre un'inchiesta per la pressione esercitata da questi frati; ma, dal momento che i protestanti stessi ignorano se essi abbiano o no esercitata alcuna influenza, io ho creduto di non poter più in buona fede insistere nel domandarvi l'inchiesta.

Per questi motivi l'ufficio VII, il quale all'unanimità meco divide quest'opinione, ha opinato di non doversi fare luogo alla medesima.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Brofferio avendo proposto l'inchiesta, domando se è appoggiata.

BROFFERIO. Io avrei ancora da rispondere alcuna cosa all'onorevole Menabrea.

LOI. Io ho domandato la parola per accennare una circostanza di fatto già sviluppata dall'onorevole Guirisi, vale a dire che quest'elezione ebbe luogo in un convento di frati, e che alcuni di questi frati, per sola curiosità, si collocavano nelle tribune sporgenti a quella chiesa onde osservare l'operazione elettorale. È per ciò che gli oppositori non hanno precisato questo fatto; dicono solo che molti frati (espressione assai generica) intervennero. A prima vista, stando alle parole della protesta, sarebbe libero credere che questi frati si fossero uniti agli elettori per esercitare qualche influenza; ma, rettificate le cose, come le ha rettificate l'onorevole Guirisi, il prestigio d'influenza dal canto dei frati, su cui si è molto intrattenuto, e cui ha dato tanta forza l'eloquenza dell'onorevole Brofferio, svanisce affatto. (*Rumori d'impazienza*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura della discussione.

(È approvata.)

Metto ai voti le conclusioni del VII ufficio per la convalidazione della nomina a deputato del generale Fara.

(Sono approvate.)

La parola spetta al deputato Spurgazzi.

SPURGAZZI, relatore. Collegio di Oneglia. — Questo collegio si compone di quattro sezioni. Gli elettori iscritti per il complesso del collegio erano 1138: i votanti al primo squittinio furono 782. In questo primo squittinio ebbe voti 343 il signor Alessandro Bianchi; voti 271, il cavaliere ingegnere Giuseppe Biancheri; 122 furono dati al signor avvocato Antonio Musso. Andarono dispersi 40 voti; sei schede furono dichiarate nulle.

Nessuno dei concorrenti avendo ottenuto la maggioranza necessaria perchè l'elezione fosse fino dalla prima votazione decisa, si è proceduto ad una seconda votazione, nella quale il signor Alessandro Bianchi ebbe voti 559; il signor ingegnere cavaliere Biancheri, 242: quattro schede furono dichiarate nulle.

Il signor Alessandro Bianchi venne quindi proclamato deputato.

Nel verbale di prima votazione della seconda sezione

è inserita una protesta, giusta la quale l'elettore, signor Armelio, avrebbe inteso di sostenere che durante l'intervallo tra il primo ed il secondo appello l'urna non fosse stata costantemente custodita da tre dei membri almeno dell'ufficio; ma il fatto trovandosi contestato in modo esplicito ed assoluto dall'ufficio della sezione stessa, l'ufficio V non ha creduto di potervi accordare alcuna importanza.

Dopo la elezione sono pervenute successivamente alla Camera due proteste, una del 30 novembre e l'altra del 9 dicembre.

Nella seconda di queste, la quale è sottoscritta da due soli elettori, è combattuta la validità della elezione, primieramente per il fatto già stato addotto nella protesta dell'elettore, signor Armelio, e quindi per la circostanza che nella sezione seconda all'occasione del ballottaggio il presidente di quella sezione non essendo intervenuto, sia stato chiamato a prendere il suo posto il primo scrutatore, senza che siasi contemporaneamente provveduto a completare il numero dei membri dell'ufficio che rimase così ridotto a quello di soli 4.

Non parve all'ufficio V d'incontrare nella legge alcuna prescrizione per la quale fosse voluta costantemente la presenza di cinque membri nell'ufficio elettorale; nè si è creduto di scorgere nel fatto preallegato alcuna irregolarità, dacchè principalmente l'assenza del presidente nel giorno del ballottaggio non risulta che sia stata preceduta da alcuna rinuncia o da avviso di sorta che la lasciassero prevedere. Per le quali considerazioni l'ufficio V non ha pur ravvisato che potesse restare viziata l'elezione dall'altro fatto espresso nella protesta, che il verbale della sezione stessa sia stato recato all'ufficio elettorale della sezione principale da uno degli scrutatori di quella.

Narrati i fatti che precedono, entra la protesta a far cenno di pressioni le quali avrebbero potuto influire sull'elezione; ma gli argomenti al riguardo allegati non parvero all'ufficio V nè sufficientemente specificati, nè gravi abbastanza per potersi tenere in gran conto, a fronte soprattutto dell'altra proposta del 30 novembre, la quale ne oppugnava preventivamente il valore.

L'ufficio V, nel di cui nome ho l'onore di riferire, ha perciò conchiuso di proporre alla Camera il convalidamento dell'elezione seguita nel collegio di Oneglia nella persona del signor Alessandro Bianchi.

NAYTANA. In quest'elezione si dice che venne abbandonata l'urna. Ora questo fatto solo basta a viziare l'elezione e renderla nulla. Anzichè dunque convalidare quest'elezione, si dovrebbe ammettere l'inchiesta. Se l'urna è stata abbandonata chi può dire se tutte le schede in essa deposte si sieno ritrovate quando vi entrarono i membri dell'ufficio dalla legge richiesti per assicurarne l'identità, o se non siano state variate e surrogate altre alle prime pendente l'intervallo anche breve, che l'urna fu sotto la custodia di due soli scrutatori? La legge non ammette la fede della custodia dell'urna se non almeno sotto la presenza di tre membri dell'ufficio; invano quindi si vuol fissare in due soli, come nel caso in di-

scorso. Si è perciò che la Camera in casi simili si è sempre pronunciata per la nullità delle operazioni. Non posso dunque che oppormi alla proposta convalidazione, e dimandare che si pronuncii la nullità.

Se l'onorevole relatore diede risposta ad alcune mie osservazioni, non ha però escluse le obiezioni fatte dagli elettori reclamanti contro un fatto certo e positivo, proposto a prova dai medesimi.

È quindi necessario che almeno si faccia l'inchiesta intorno all'abbandono dell'urna, per vedere se veramente la cosa sia occorsa come è figurata nella protesta, oppure se l'abbandono fu momentaneo ed insignificante siccome crede il relatore, e si volle accertare dai membri componenti l'ufficio.

SPURGAZZI, relatore. Io ebbi già ad accennare come la protesta si limiti a dire come fosse parso che il tavolo su cui posava l'urna fosse stato abbandonato alla custodia di due soli membri dell'ufficio elettorale.

Questo fatto, il quale esclude per se stesso il sospetto che fosse stata abbandonata la sala, fu contraddetto dall'ufficio, il quale ha dichiarato che quest'abbandono non aveva giammai avuto luogo, come si legge nel verbale:

« L'ufficio, nella persona degli altri membri, dichiara di non aver mai abbandonato l'ufficio medesimo e specialmente il tavolo su cui era l'urna elettorale coperta da un libro, in conformità dell'articolo, ecc. »

Parrebbe dunque che qui fosse del caso di fare l'applicazione di quanto fu pur ora invocato nell'occasione dell'elezione intorno alla quale ha riferito l'onorevole Castagnola, che cioè, quando contro il tenore della protesta esiste una dichiarazione esplicita dell'ufficio cui la protesta stessa fu presentata, la Camera non potrebbe dar fede alla protesta senza chiamare in falso quanto l'ufficio avrebbe dichiarato. (*Rumori*)

PESCATORE. Si dia lettura della protesta.

SPURGAZZI, relatore. Darò lettura della parte della protesta che concerne questo preteso abbandono:

« È comparso il signor Antonio Armelio del Borgo d'Oneglia, il quale dichiara d'aver trovato nell'intervallo dei due appelli l'ufficio abbandonato dai suoi membri e che, uscito dall'oratorio e rientrato poco stante con il presidente dell'ufficio, ritrovò presso il tavolo solo due membri del medesimo, ed a questo abbandono dice potersi attribuire il ritrovamento di tre schede scritte in carta diversa da quella dell'ufficio, e perciò conchiude per la nullità della votazione.

« Il presidente dichiara che nel breve intervallo che lasciò l'ufficio per prendere un qualche ristoro, lasciò nel medesimo i signori Delbecchi, Agneri e Berio, e che ritornando ritrovò intorno al tavolo i signori Delbecchi e Berio, non avendo osservato se il signor Agneri era nell'oratorio, e allora essendo uscito per lo stesso motivo il signor Delbecchi, vide qualche momento dopo il signor Agneri, non avendo fatto attenzione perchè non credeva l'ufficio in alcun modo abbandonato; e siccome la fatta opposizione non riguarda in alcun modo la sua persona, invita l'ufficio a deliberare in proposito.

L'ufficio, nelle persone degli altri quattro membri, dichiara di non avere mai abbandonato l'ufficio medesimo, e particolarmente il tavolo su cui era l'urna elettorale coperta da un libro in conformità dell'articolo 72, dico settanta due, della legge elettorale del 17 marzo 1848. »

NATTANA. L'onorevole relatore ha già indicato che fosse stata abbandonata l'urna alla custodia di soli due scrutatori; ciò lo vediamo anche avvalorato dal processo verbale, giacchè il presidente dichiara che egli uscì per un'altra camera, e che quando rientrò trovò al tavolo su cui era posta l'urna due soli scrutatori; indi gli altri membri dell'ufficio fecero una dichiarazione ben diversa e circostanziata, dicendo che non si fosse veramente abbandonata l'urna.

Ora io qui vedo che il presidente è in contraddizione cogli altri membri dell'ufficio, quindi non trovo tutta quella armonia, tutta quell'unissonanza di cui parla l'onorevole relatore. Avvi un' protesta in contrario; quindi questo solo mi persuaderebbe di dover verificare il fatto. Non si deve passare su questo argomento sì delicato con tanta facilità; il più importante consiste nel conoscere se le schede siano state deposte nell'urna senza influenza di persona alcuna, e se vi siano rimaste sino alla verifica; or bene, se due soli sono rimasti al tavolo, se il presidente ritornando, dopo essersi assentato, non ne trovò che due, è certo che l'urna è rimasta in custodia di due soli, mentre la legge ne richiede tre perchè si presti fede, perchè si abbia sicura e giuridica convinzione che non siasi esercitata influenza nel deporre le schede, nè artificio in surrogarne altre alle prime; l'asserzione quindi che l'urna sia sempre stata custodita da tre, vale finchè il verbale dell'ufficio non è contraddetto: ma quando si protesta in contrario, quando i fatti protestati si propongono a prova, e quando viepiù il verbale dell'ufficio è smentito dal presidente, si dovrà credere inappellabilmente all'ufficio, e non si farà neppur luogo all'inchiesta? Io non lo credo, ed è perciò che insisto acciò la Camera provveda l'inchiesta.

Se pertanto le dichiarazioni dell'ufficio meritano fede, ciò non deve procedere quando vi sono fatti dedotti in contrario.

Qui si disse e si dedusse a prova che l'urna era stata abbandonata, dunque è necessaria l'inchiesta, e quindi domando che la Camera vi faccia luogo contro le conclusioni dell'ufficio.

ALFIERI. Mi permetto di far osservare alla Camera che qui ci troviamo tra un'asserzione dubbia ed un'asserzione affermativa dell'ufficio in risposta ad un individuo che protestava di aver visto due al tavolo e di non sapere se l'altro era o non era nella sala.

Io credo che l'ufficio ha un'autorità maggiore di quello che possa avere una protesta individuale, la quale ammette ancora un dubbio, e che la Camera deve perciò attenersi all'asserzione dell'ufficio.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Domando alla Camera se la proposta per l'inchiesta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Pongo prima ai voti le conclusioni dell'ufficio per il convalidamento dell'elezione.

(Sono approvate.)

COSTA DI BEAUREGARD, relatore. J'ai l'honneur de référer à la Chambre sur l'élection du collège de Cuorgnè. Je le fais avec d'autant plus d'empressement que, si l'exposé du rapport eût encore été retardé, j'aurais craint d'effrayer la Chambre par le nombre presque illimité de protestations, contre-protestations et accusations de toute espèce qui sont venues accompagner cette élection.

Messieurs, voici les faits:

Le collège de Cuorgnè se compose de deux sections comprenant 736 électeurs inscrits. Dans la section principale (Cuorgnè) 396 électeurs ont pris part à la première votation, et 222 dans celle d'Agliè: total 618 votants, dont les suffrages se sont répartis comme suit:

Sur l'avocat Vincent Zerboglio, voix 200; sur M. Mautino Massimo, ex-député, 166; sur le professeur Anselmi Georges, 142; sur le professeur Thomas Valauri, 91; voix perdues, 3; bulletins annulés, 16: total, voix 618.

Le résultat du premier scrutin n'attribuant à aucun des candidats le nombre de votes nécessaires pour être élu, il a été procédé à ballottage le 18 novembre dernier entre MM. Vincent Zerboglio, avocat, et Mautino Massimo, ex-député, qui avaient réuni le plus grand nombre de suffrages dans la votation précédente.

Le nombre des électeurs votants au scrutin de ballottage a été de 649.

M. Vincent Zerboglio, avocat, a obtenu 348 voix; M. Mautino Massimo, ex-député, 297; les opérations sont parfaitement régulières, et M. Vincent Zerboglio, avocat, a été proclamé député du collège électoral de Cuorgnè.

Mais le bureau de la section principale déclare à l'unanimité, dans le procès-verbal de la seconde réunion, qu'après avoir proclamé le résultat du scrutin, le président invita les électeurs présents à faire connaître s'ils avaient quelques observations à opposer aux opérations du collège.

Alors 3 électeurs de la commune de Valperga lui présentèrent un pli cacheté portant pour suscription: *Richiami di alcuni elettori del collegio di Cuorgnè relativamente alla nomina del deputato del collegio predetto.* Le président leur ayant demandé si ces réclamations se rapportaient aux opérations du collège, il lui fut répondu que non, mais qu'elles avaient pour but de protester contre les intrigues et les manœuvres coupables qui avaient accompagné l'élection du nouveau député.

Sur ce le bureau déclarant à l'unanimité que l'appréciation de faits de cette nature ressortait exclusivement de la compétence de la Chambre des députés, et qu'il n'avait point à s'occuper de la transmission de cette pièce, la restitua à ses auteurs, les engageant à se pourvoir eux-mêmes directement auprès de qui de droit.

La protestation, dont il s'agit, porte 54 signatures et deux attestations notariées, par lesquelles 12 individus,

dont dix électeurs de Valperga, ou y ayant leur domicile, dénoncent des faits de captation, de pression morale et de corruption, qui seraient de nature à vicier l'élection du député de Cuorgnè; il s'agit d'argent distribué, de repas gratuitement fournis à des électeurs pour gagner leurs suffrages, et de surveillance intimidante exercée sur la table où s'écrivaient les bulletins électoraux.

En présence de ces graves accusations, si nettement formulées, le V^e bureau à l'unanimité s'est prononcé pour l'enquête. Ses conclusions étaient prises lorsqu'un nouveau document lui est parvenu. C'est une contre-protestation signée par 273 électeurs appartenants aux communes de Cuorgnè, de Salassa, de Pertusio, de Chiesanova, de San Colombano, de Canischio, de Prascorsano, de Salto et de Borgiallo, qui attribuent à une rivalité municipale les insinuations malveillantes contenues dans la protestation. A cette pièce se trouvent jointes les déclarations spéciales des syndics de 10 communes, et d'autres déclarations judiciaires faites sous le sceau du serment, qui démentent d'une manière formelle les graves dépositions qui accompagnent la protestation.

Les signataires de la contre-protestation font ressortir que l'une des deux attestations authentiques présentées par leurs adversaires, celle qui est la plus étendue et serait la plus concluante, a été reçue et certifiée par le notaire Thomas Anselmi, oncle du professeur Anselmi, compétiteur de l'avocat Zerboglio, et qu'elle a été signée par les déposants, dans la maison du père du professeur susdit. Ainsi qu'il résulte de la déclaration elle-même, le V^e bureau a tenu compte de ces circonstances ainsi que de la forte majorité qu'ont les signataires de la contre-protestation sur ceux qui s'opposent à l'élection de Cuorgnè; mais entre des affirmations et des dénégations contraires juridiquement constatées, et faites de part et d'autre sous la foi du serment, une enquête bien dirigée, faite par l'autorité judiciaire, suivant les précédents de la Chambre, lui a semblé être l'unique moyen de constater la vérité. Il propose à la Chambre de l'ordonner, sauf à mettre les frais qu'elle occasionnera, à la charge de qui de droit, d'après le résultat de l'enquête.

Le rapport que je viens d'avoir l'honneur de soumettre à la Chambre était imprimé, et depuis longtemps distribué, lorsqu'une nouvelle déclaration également assermentée est parvenue au rapporteur: cette pièce vient à l'appui de la première protestation, elle est signée par le sieur *Antonio Rolando* qui signale les tentatives et les menaces employées pour lui faire rétracter sa première déposition.

Enfin, messieurs, comme témoignage de la lutte ardente qui s'est engagée dans le collège de Cuorgnè, et qui paraît être due autant à des jalousies de famille qu'à des rivalités municipales, j'ai encore à vous faire connaître que 30 électeurs appartenants à la section d'Agliè, sont venus, quoique bien tard, protester contre l'élection de l'avocat Zerboglio. La teneur de ces protestations parvenues à la Chambre le 31 décembre est abso-

lument identique à celle que les électeurs de Valperga présentèrent le 18 novembre au bureau de la section principale de Cuorgnè, 19 des signataires appartiennent à la commune d'Agliè, 10 à celle d'Ozegna, et 7 à celle de San Martino Perosa. Ce sont donc en tout 92 électeurs qui protestent contre l'élection, et 273 qui la soutiennent par une contreprotestation.

Ce n'est pas tout encore: le 2 janvier un monsieur Bruna, capitaine en retraite, et résidant à Cuorgnè, a remis personnellement au rapporteur une adresse à la Chambre des députés, accompagnée d'une attestation judiciaire tendante à infirmer les dernières dépositions du sieur *Antonio Rolando*; plus une déclaration signée à Turin le 1^{er} janvier par monsieur le chevalier Quinzio, chef de division à la secrétairerie de l'Ordre de St-Maurice, et par son procureur monsieur Ange Geniati. Il résulte de cette pièce que monsieur Vincent Zerboglio, leur avocat, aurait obtenu le 20 mai 1856 contre le sieur Antoine Rolando une sentence qui le condamnait avec frais et dépens au remboursement de certaine somme.

La Chambre, dans sa sagesse, appréciera la portée de cette insinuation qui prouve que les signataires de la contreprotestation n'ont négligé aucun moyen d'attaque ou de défense.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Zerboglio.

ZERBOGLIO. Non era certo mio intendimento di entrare a discutere sulla mia elezione; anzi, dal primo istante che la conobbi contestata per cause della natura di quelle di cui si tratta, io ho creduto debito mio di astenermi dal prendere parte a qualunque operazione della Camera; ma dappoichè ora la vedo intaccata in un modo così insolito, con repliche e controrepliche così insistenti, mi credo del pari in obbligo di chiedere invece io stesso la parola per dare alla Camera quegli schiarimenti che nessun altro potrebbe somministrarle. Oltrechè reputerei di mancare gravemente al primo capitolo del mio mandato se non sorgessi a difendere i miei elettori dalla taccia di essere tutti compri e corrotti; taccia loro inflitta con tanta larghezza e sconvenienza di espressioni, di cui non conosco altro esempio nel novero delle politiche proteste.

È inutile che io dica che mi associo per il primo ai miei oppositori perchè l'inchiesta si faccia, ma con ciò non è che io possa lasciare la Camera sotto l'impressione delle accuse da loro formolate.

Io non parlerò dei fatti speciali; la discussione diventerebbe troppo intricata; mi atterrò a semplici nozioni generali.

Una prima protesta fu presentata alla Camera da alcuni elettori, sotto l'imputazione generica di corruzione; a questa protesta vanno uniti due documenti: una dichiarazione notarile di nove individui, ed un'altra giudiziale di tre. In tali documenti, questi deponenti, mentre accennano per lo più a voci corse nel pubblico, accennano altresì ad alcuni fatti speciali.

Questa protesta e questi documenti vennero presentati alla Camera nella sera del 16 dicembre, un mese

dopo l'elezione. Il tenore dell'uno e degli altri fu prima così gelosamente custodito che non se ne ebbe perciò sentore e non fu conosciuto a Cuorgnè che dopo la fattane presentazione nella sera del giorno successivo, del 17 dicembre.

Nel giorno 18, ad escludere l'accusa generica di corruzione, una controprotesta generale fu immediatamente redatta e firmata da 273 elettori; dieci sindaci firmarono una dichiarazione speciale; dieci elettori ne firmarono un'altra sulla regolarità delle operazioni elettorali a cui essi avevano di continuo assistito.

Ad escludere i singoli fatti accennati nelle dichiarazioni unite alla protesta, furono aggiunte dieci attestazioni giudiziali; dico giudiziali e non semplicemente notarili.

Tutto fu fatto nello stesso spazio di tempo; talchè al pomeriggio del giorno del 19, la controprotesta e questi documentiggià erano giunti alla Camera. Fu fatto quanto era umanamente possibile a farsi in un sol giorno. La sola verità io credo possa spiegarsi con un grido così concorde.

Ho detto che io non volevo entrare nei fatti speciali. Non credo però di dovermi rigorosamente attenere a questa prescrizione che mi sono proposta. Dirò di un fatto, del fatto più grave che venne da tutti i deponenti dichiarato come il più notorio, come il più positivo, su cui non cadeva alcun dubbio, voglio dire il fatto di un tale Bertoncino, che nel giorno dell'elezione, nelle contrade di Cuorgnè, comprava pubblicamente i voti per me, pagandoli dalle due alle cinque lire caduno (mi servo delle espressioni dei deponenti), secondo che veniva convenuto, e che questo Bertoncino, rimproverato da qualcheduno di questo mercimonio, si mise dirottamente a piangere e desistette.

Questo, come dico, è il fatto più grave.

Ora, chi è il Bertoncino? È un vecchio di 70 anni, cebraio di professione, il quale, appena seppe nel giorno 18 il fatto a lui ascritto nella protesta, corse spontaneo al giudice locale per fare la sua deposizione giurata, che non aveva mai pensato a prendere la menoma ingerenza nella mia elezione, nè per sè, nè per mezzi di altri.

A 70 anni non si piange e non si giura con tanta facilità e prontezza. Di tal natura sono i fatti di cui viene addebitata la mia elezione.

Ma dirò cosa che la Camera è bene conosca: io non pensava, nè aspirava alla deputazione; non mi vi sono presentato, anzi non fui neppure sul luogo; si fu la sola spontaneità dei miei concittadini che mi vi chiamò. Come nacque infatti la mia candidatura, e quando? Nacque dopo la rinuncia del signor cavaliere Pinelli; si fu in allora che venni chiamato dai miei compatrioti, ed il mio nome fu posto innanzi per la prima volta nel giorno 12 novembre, tre giorni prima dell'elezione. Il mio nome in quel collegio, o dirò meglio nella sezione principale di esso, dove son nato, dove ho parenti, amici, dove ho la più gran parte della mia clientela, incontrò ed io ho riportato 348 voti. La corruzione, io credo, s'in-

sinua lentamente, credo che la corruzione richiegga e tempo lungo e lunga l'opera. Tenti chi può, senza la spontaneità, di volgere in tre giorni a suo profitto la volontà di 348 elettori: ma chi sieno i protestanti, chi abbia compilato e certificato i documenti annessi alla protesta e dove sieno stati firmati, lo dica per me la controprotesta.

COSTA DI BEAUREGARD, relatore. J'aurai l'honneur de donner à la Chambre communication des pièces dont notre honorable collègue M. Vincent Zerboglio me prie de donner lecture.

Je persiste, au nom du V bureau, dans la demande d'enquête à laquelle s'est associé M. Vincent Zerboglio; par conséquent, j'espère que la Chambre ne fera pas de difficulté de l'ordonner.

Voici les protestations dont il s'agit:

« I sottoscritti, elettori del collegio di Cuorgnè, convinti che il concetto dell'utilità e bontà giuridica e morale delle istituzioni che ci reggono verrebbe con danno grandissimo ad oscurarsi nella coscienza del popolo, qualora chi aspira alla deputazione o promuove una candidatura potesse impunemente aver ricorso a mezzi di corruzione, coll'imbandire mense gratuite ai meno agiati e meno colti elettori, col mandare attorno incettatori di voti con offerta e distribuzione di danaro, tramutando in tal modo l'esercizio di un diritto così prezioso e così onorevole del cittadino in un vil mercato ed in occasione di stravizzo; e dolenti che un abuso sì riprovevole siasi praticato nell'elezione del signor avvocato Zerboglio a deputato del collegio di Cuorgnè, si veggono costretti a protestarvi contro ed a fare istanza a che, ove non facciano fede bastevole i documenti che hanno l'onore di presentare alla Camera elettiva, se ne istituisca all'uopo una formale inchiesta nei vari comuni del mandamento di Cuorgnè, onde la Camera stessa possa trovarsi in grado di portare un fondato giudizio sulla validità dell'elezione suddetta.

« I sottoscritti poi hanno motivo di non credere inutile nè irragionevole questa loro istanza per ciò che, se la legge ad assicurare la piena legalità della votazione volle circondato l'atto del votare di sì numerose cautele, la notizia di fatti che riguardano così davvicino la sincerità, libertà e moralità del voto medesimo, non potrà a meno di essere degna di prendersi in considerazione e di venire sottoposta alla saviezza, alla vigilanza ed all'onestà specchiatissima dei rappresentanti della nazione. »

Je donnerai maintenant lecture de la contre-protestation:

« Informati gli elettori del collegio di Cuorgnè, sezione di Cuorgnè, essersi da parecchi elettori del comune di Valperga, aggregato alla sezione medesima, presentata alla Camera una protesta contro l'elezione dell'avvocato Vincenzo Zerboglio, indicandola come il risultato della corruzione e dei raggiri, non possono ritardare a reclamare contro una sì ingiusta insinuazione, che parte ed è dettata da un puro spirito di municipalismo.

TORNATA DEL 4 GENNAIO 1858

« E sarà prima prova della verità di questa asserzione il fatto che su quattordici comuni, di cui si compone la sola sezione di Cuorgnè, soli 51 elettori di Valperga, sul numero di 118 a cui ascende la lista di quel comune, e soli 3 elettori di Pertusio, su 38 a cui monta quest'altra lista, abbiano firmata tale protesta, senza che abbia preso parte alcun elettore degli altri dodici comuni.

« È notorio come gli elettori di Valperga portassero a candidato il loro conterraneo professore Giorgio Anselmi, il quale ottenne in effetto nella sezione di Cuorgnè, alla prima votazione, 138 voti.

« Ora è cosa rimarchevole siccome sia una sola porzione degli elettori di Valperga che protesti; che fra questi si riscontrino quattro stretti parenti del candidato, cioè i signori teologo Ludovico ed avvocato Tommaso Anselmi, medico Anselmi Giuseppe e avvocato Giovanni Anselmi, zii i primi due e fratelli gli altri; che la dichiarazione notarile annessa alla protesta sia stata fatta nella casa del di lui padre, dottore Pietro Anselmi, e sia stata redatta ed autenticata da detto avvocato di lui zio, Tommaso Anselmi, come risulta dalla dichiarazione stessa.

« Queste circostanze giunte e alla qualità di sindaco attuale del paese che riveste il fratello dello stesso candidato, signor Giuseppe Anselmi, ed alla qualità delle persone che hanno sottoscritto, per la massima parte idiote, tolti pochi nomi, dar possono alla Camera un giusto criterio per apprezzare e il valore delle dichiarazioni contenute nella predetta attestazione notarile e il tenore delle espressioni in essa usate e il numero delle firme apposte alla protesta.

« A ciò tutto aggiungono i sottoscritti le unite contro-dichiarazioni giudiziali e credono non inopportuno di far cenno siccome la persona dell'eletto avvocato Zerbooglio che figura tratto nella summenzionata dichiarazione notarile autentica Anselmi, si trovasse all'epoca delle operazioni elettorali e da molto tempo prima assente e distante dal mandamento di Cuorgnè.

« I sottoscritti impertanto se credono giusto che nelle elezioni politiche siano esclusi i raggiri, i soprusi e le corruzioni, credono giusto del pari che le passioni e le gare di municipio non facciano velo alla verità della cosa, non diano vita a fatti che non hanno esistito e ad esagerazioni, quanto insussistenti nella sostanza, altrettanto sconvenienti nella forma.

« Ed è quindi ad onore del vero che essi si fanno carico di attestare che, contro le inoltratesi contrarie asserzioni, essi si sono accostati all'urna elettorale a dare il loro libero voto senza avere subito per parte di qualsiasi alcuna suggestione, senza essere stati nè sedotti, nè indotti, nè tentati da alcuna lusinga, promessa, offerta o altro artificio e inganno qualsiasi, e di esternare la loro intima convinzione non esserlo stato alcun altro dei votanti. »

ZERBOGLIO. Domando la parola.

CAVOUE, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Siamo tutti d'accordo per l'inchiesta.

Voci. Ai voti!

ZERBOGLIO. Siamo d'accordo tutti per l'inchiesta, ma io dico che non è men vero che io non devo lasciare i miei elettori sotto la sinistra impressione delle accuse contenute nelle dichiarazioni unite alla protesta, i cui termini, torno a dirlo, sono senza esempio.

Le espressioni più improprie sono ivi usate e verso l'eletto e verso i suoi aderenti e verso tutti gli elettori, chè tutti sono compri, tutti venduti, meno quelli che hanno firmate le dichiarazioni.

Queste cose io non le posso passare sotto silenzio ed indifese per l'onore dei miei elettori.

Ora è appunto questo linguaggio che io voglio far notare alla Camera. Ed è da questo linguaggio che io dico farsi palese la passione, perchè la verità ha un linguaggio semplice e severo; non ha bisogno nè di ornamenti, nè di amplificazioni; è appunto questo linguaggio in bocca ad una parte degli elettori di un sol paese, fra 14 comuni che compongono la sezione, che viene a dare perfetta ragione alla controprotesta che attribuisce la protesta a semplice gara di municipio.

Se non che io aveva chiesto ancora la parola per parlare più particolarmente della protesta ultimamente giunta alla Camera il 31 dicembre, e di cui faceva cenno l'onorevole relatore, della protesta, voglio dire, venuta dalla sezione di Agliè, che aveva finora completamente taciuto.

Una protesta dopo due mesi che la elezione è seguita, una protesta firmata da 36 in 38 elettori; ma questa protesta viene essa ad addurre nuovi fatti di corruzione che sien seguiti colà? Nulla di tutto questo: è una protesta generica per corruzione; anzi è una copia, una riproduzione materiale della protesta generica di Valperga. In altri termini, è una risposta dei primi protestanti ai controprotestanti, che segnalavano l'isolamento loro.

Bisognava trovare appoggio, trovare nuovi oppositori. Era ciò impossibile nella sezione di Cuorgnè. Nella sezione d'Agliè, per contro, distante cinque e più miglia, in cui dopo tutto questo andazzo di memoriali e contro-memoriali, le voci di corruzione erano vagamente sparse a iosa, fu facile il trovare elettori che dietro siffatte voci, in buona fede firmassero una protesta generica. Sono poche 36 o 38 firme in quella sezione, che consta di circa 300 elettori.

Per poco che ancor si fosse differita questa relazione, non avrebbero certamente tardato a sovraggiungere altre controrepliche, e gli atti della elezione di Cuorgnè si sarebbero resi interminabili.

Ma credo veramente di avere omai detto al di là del dovere parlando in causa propria. Potrei tuttavia soggiungere ancora alcune particolarità sul modo con cui furono firmate queste proteste.

Potrei, a modo d'esempio, citare come nel comune di Valperga, non avendo un elettore voluto firmare la protesta, sia questa stata presentata da un giovine suo figlioccio o nipote, non elettore, avente lo stesso nome e cognome.

Potrei citare altri fatti; ma non amo venire innanzi alla Camera con sole asserzioni: come potrei al contrario citare fatti di speciale lealtà di molti avversanti la mia elezione, e tra questi giro e rigiro di tre signori fratelli Boron, l'uno sostituito avvocato fiscale a Genova, l'altro avvocato sottosegretario all'intendenza generale di Torino, il terzo sensale, i quali, dopo avere combattuta la mia elezione, dopo essere stati presenti a tutte le operazioni elettorali, dopo avere promossa la riuscita del loro candidato, da avversari franchi, leali e onesti, non hanno esitato a firmare una dichiarazione stata unita alla contropotesa, di non avere nè sentito, nè conosciuto alcun fatto di corruzione od altro mezzo meno onesto che sia stato usato da alcuno per favorire l'elezione dell'avvocato Zerboglio.

Ma è inutile dilungarmi più oltre: credo di aver detto abbastanza per togliere intanto alla Camera quella sinistra impressione di venalità che si volle con tanta leggerezza gettare sui miei elettori.

Credo di aver detto abbastanza per dare un'idea alla Camera che tutto questo giro e rigiro di repliche e controrepliche è in sostanza la minoranza che vuole distruggere l'opera della maggioranza, è nella sostanza dovuto a quel gran difetto di noi Italiani, di essere sempre in gara fra noi, di essere sempre divisi città da città, villaggio da villaggio, focolare da focolare; funesta piaga in tutti i tempi, funesta oggi giorno e funesta chi sa fino a quando!

PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha la parola.

VALERIO. Io non era presente quando l'onorevole preopinante cominciò il suo discorso, e perciò non so se egli combatta od appoggi l'inchiesta.

Voci. La accetta.

VALERIO. Se l'accetta, stringerò in brevi parole il mio dire.

Quest'inchiesta è di tutta necessità, dopo il ragionamento fatto dall'onorevole preopinante. Egli è evidente che la Camera non potrebbe lasciare sotto così gravi e tristi impressioni un numero così grande di elettori, quale è quello che firmò le varie proteste di cui fu data lettura, ed il nome di onorate famiglie, le quali, conosciute per lunga e meritata riputazione, pure hanno preso parte alle proteste stesse.

Io sono quant'altri mai persuaso che all'onorevole preopinante non può addebitarsi questa venalità di voti, la franca e leale sua parola me lo dice: ma non sarebbe questa la prima volta che altre persone e non il candidato medesimo l'avessero esercitata.

Io che penso doversi reprimere severamente la pressione che può venire dal clero o dagli agenti governativi, dico altamente che la Camera deve essere severissima ogni qual volta vi sia sospetto di corruttela, di venalità dei voti. Non sia mai detto che in un paese leale e onesto, come da tutti è riconosciuto il Piemonte, siavi un rappresentante della nazione, del quale si possa dire che il diritto di deporre il suo voto nell'urna lo ha acquistato per mercimonio e per denaro.

Quanto giovino le inchieste a proposito di venalità, lo chiarisce un fatto di una delle precedenti Legislature.

Noi, deputati, eravamo stanchi dalla lunga sequela di petizioni e contropetizioni che ci erano trasmesse da una provincia della Liguria, le quali venivano continuamente denunciando fatti di corruzione elettorale. La Camera decretò un'inchiesta; questa fu fatta, e severa; appena se ne conobbe il risultato, lo dico ad onore di quella provincia, le accuse di venalità cessarono, e il rappresentante di quel collegio può ora presentarsi al Parlamento con fronte più alta che non per l'addietro.

Quando adunque si lancia un'accusa di corruzione, l'inchiesta deve votarsi ed eseguirsi colla massima severità, ed io porto fiducia che la Camera tutta concorrerà nel mio parere.

COSTA DE BEAUREGARD, relatore. Je demande la parole uniquement pour appeler l'attention de la Chambre sur un vote exprimé par le V bureau, qui est celui d'imputer les frais qu'occasionnera l'enquête à la charge de qui de droit, d'après le résultat qu'aura l'enquête même: ce principe serait applicable à toutes les enquêtes.

Tout le monde désire mettre un frein à ces demandes d'enquête, à ces protestations et contre-protestations qui sont présentées sur le résultat des élections. Ce vote exprimé par le V bureau pourrait, s'il était approuvé par la Chambre, atteindre le résultat que nous devons tous désirer.

D'ailleurs les frais qu'occasionnent les enquêtes sont assez considérables.

Je crois qu'il n'est pas juste que l'on inflige aux finances publiques une charge aussi lourde. J'ai entendu qu'on avait porté les frais d'une enquête judiciaire à 25 mille francs; si nous en avons 20 ou 30, je crois que les contribuables ne seraient pas flattés d'une charge semblable.

Quand une enquête aura prouvé que tel ou tel dénonciateur ou protestant a plaidé à faux, il est juste que les frais qui en résultent soient à sa charge.

Cette proposition que je fais au nom du V bureau, y a été votée à l'unanimité. J'espère que la Chambre voudra bien la sanctionner.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Io credo che la proposta testè fatta dall'onorevole Costa di Beauregard a nome del V ufficio debba essere presa in considerazione. Evidentemente vi è qualche cosa da fare a tale proposito: non si può aprire larga la porta alle proteste di tutti coloro che sono malcontenti dell'esito di un'elezione, senza che questi ricami possano trarre seco alcuna conseguenza speciale per i protestanti. Però io sono di avviso che non sia conveniente l'adottare così all'improvviso una disposizione su tal punto; bisogna ammettere un principio, e quando dovremo determinare le norme dell'inchiesta, vedremo come il medesimo s'abbia ad applicare; quello cioè che le spese delle inchieste debbano in certi casi ricadere sopra coloro che l'hanno provocata, ove i fatti da essi esposti sieno falsi e privi di fondamento.

Io quindi mi associo al principio posto innanzi, e prego

TORNATA DEL 4 GENNAIO 1858

la Camera a rimandarne l'applicazione quando sarà il caso di stabilire le norme delle inchieste.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha facoltà di parlare.

PESCATORE. Io ho già dimandato diverse volte la parola ad altissima voce, e chiamo in testimone l'ufficio di Presidenza, e la facoltà di parlare non mi è ancora stata accordata: questi esempi non si dovrebbero ripetere.

Voci. Oh! oh! (*Rumori*)

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Io credo (*Con forza*) che non si debba tollerare che un membro della Camera faccia alcuna censura al suo presidente, e proporrei che la Camera richiamasse all'ordine l'onorevole deputato: non vi può essere discussione se i deputati non professano per il loro presidente ogni rispetto e deferenza. (*Bene!*)

PESCATORE. Domando di essere sentito prima di passar oltre.

Il principale, anzi l'unico diritto del deputato è quello della parola. L'onorevole presidente del Consiglio ignora che in questa medesima seduta, senza colpa veruna del presidente della Camera, è accaduto più volte che io ho domandato inutilmente la facoltà di parlare e quindi non ho potuto prendere quella parte alla discussione che sperava di poter prendere utilmente.

Io non credo di aver ecceduto i limiti nella lagnanza che ho mossa. Ho detto che desidero che questi esempi non si ripetano, ma non ho imputato a nessuno la colpa di ciò che è accaduto. Del resto su questo incidente io mi rimetto ben volentieri al giudizio dei miei colleghi, ed entro senza più nel merito della questione che mi era proposto di trattare.

Prima di tutto chiamerò l'attenzione della Camera sopra una particolarità delle conclusioni dell'ufficio che propone l'inchiesta.

L'ufficio propone che si faccia l'inchiesta per mezzo dell'autorità giudiziaria. Ora io credo che il metodo di procedere all'inchiesta debba essere riservato, e quindi, per emendamento a questa parte delle conclusioni dell'ufficio, io proporrei che si decreti puramente e semplicemente l'inchiesta.

In ordine poi al principio sostenuto anche dal signor presidente del Consiglio, che la Camera abbia intanto a stabilire relativamente alle spese, nel supposto che possano ricadere a carico dei denunciati, io mi permetterò di osservare che la Camera non ha questo diritto, e non solamente non lo ha la Camera, ma direi che non lo ha nemmeno il potere legislativo, di mettere a carico di qualcheduno le spese di un atto. Per decidere quali siano le conseguenze giuridiche di un fatto, e se l'autore di un fatto debba subire le spese a cui la sua denuncia abbia dato luogo, esistono già da gran tempo i principii di diritto e le leggi: ma l'applicazione di questi principii e di queste leggi è, come tutti sanno, esclusivamente riservato all'autorità giudiziaria. Come! la Camera potrebbe pronunciare una condanna nelle spese contro alcuni elettori per la ragione che sono essi che vi hanno

dato luogo? Prima di tutto io dirò che è libera la Camera di aderire o non aderire alla domanda dell'inchiesta: se la Camera, esaminando i documenti, le circostanze, la credibilità e la probabilità di ciò che si denuncia, crede opportuna l'inchiesta, l'inchiesta allora è il fatto della Camera, non è più il fatto dei denunciati: ad ogni modo io so bene che in certe circostanze le spese si fanno ricadere a carico dei querelanti; ma per ciò si debbono verificare certe condizioni che ora sarebbe inutile discutere. Deve soprattutto intervenire un giudizio regolare contro coloro che abbiano a subirne la condanna, e la sentenza debb'essere pronunciata dall'autorità giudiziaria; ed io ripeto che il potere legislativo che si permettesse di pronunciare una condanna relativamente ad uno o più cittadini, sarebbe un potere legislativo tirannico, perchè usurperebbe i poteri dell'autorità giudiziaria.

Dunque respingo e la condanna ed anche il principio della condanna. Dirò poi, conchiudendo, che anche in vista delle molte proteste che pervengono al Parlamento, considerando le ragioni e le circostanze di un tal movimento, io non mi associo punto al sistema di coloro che alle proteste vorrebbero rispondere colle condanne.

PRESIDENTE. Permetta la Camera che io dica due parole intorno al modo con cui è seguita l'odierna discussione.

Può darsi che la Presidenza non abbia qualche volta dato la parola a chi l'ha chiesta. Il torto, in ciò, lo confesso, è mio...

Molte voci. No! no!

PRESIDENTE... ma credo che se ne debba anzitutto accagionare il regolamento, il quale, avendo determinato che a presidente sia eletto il più anziano fra i deputati, questi non può più avere quella perfezione di sensi che avrebbe un altro.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Sarebbe quindi, a parer mio, necessario, massimamente in una Legislatura nuova, molti essendo i deputati la cui persona non è cognita al presidente, per evitare quest'inconveniente, che ciascun deputato, il quale chiede la parola, pronuncii nello stesso tempo il suo nome. (*Segni di dissenso*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PESCATORE. Domando la parola per un fatto personale.

Io debbo rendere questa giustizia al signor presidente, il quale, sin dalle prime sedute, temendo di non concedere la parola regolarmente a tutti quelli che la domandassero, chiese consiglio a me se non fosse opportuno di adottare l'espedito che ora egli stesso annunciava, cioè che i deputati, chiedendo la parola, pronunciassero il loro nome. Io credetti di doverlo disconsigliare, prima perchè non credeva necessaria quest'innovazione, secondariamente perchè parevami ci fosse un altro mezzo molto più conveniente e facile, che cioè i membri dell'ufficio, i quali siedono accanto al signor presidente, avessero cura di notare quelli che chiedono la parola. (*ilarità*)

Voci. Ai voti! ai voti! (Segni d'impazienza)

LEARDI, segretario. L'onorevole Pescatore ha chiesto quest'oggi la parola parecchie volte: e fu appunto iscritto per mio suggerimento, come è prescritto dal regolamento; quindi essendo venuto qui l'onorevole Cadorna, il quale credo, e creder credo il vero, l'aveva chiesta prima, a reclamar la parola, io stesso dissi che la parola si dovesse dare all'onorevole Cadorna prima che all'onorevole Pescatore. In questo mentre venne qui il deputato Pescatore a porgere dei reclami perchè non gli si fosse concessa la parola al suo turno. (*ilarità*)

Quanto poi all'ultimo incidente, dirò che io aveva bensì il capo rivolto da quella parte, ma non so se il torto sia dell'onorevole Pescatore o nostro, ma il fatto sta che non abbiamo inteso quando ha chiesta la parola, mentre abbiamo sentito il deputato Valerio.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni del V ufficio, che sono per un'inchiesta sull'elezione di Cuorgnè. (Sono approvate.)

CROSA, relatore. Collegio di Sanluri. Incaricato dal VII ufficio di riferire sull'elezione di questo collegio, ho l'onore di sottoporvi i seguenti fatti.

Questo collegio si compone di quattro sezioni, delle quali la principale è quella di Sanluri; Nuraminis, la seconda; Guasila, la terza; Senorbi, la quarta.

Sono iscritti nella prima sezione elettori 417; nella seconda 213; nella terza 144; nella quarta 145; totale 919.

Alla prima votazione presero parte 500 elettori, cioè: 232 nella sezione di Sanluri; 99 in quella di Nuraminis; 76 in quella di Guasila; 93 in quella di Senorbi; ed i voti caddero a favore del signor conte Orrù-Lilliù Raimondo in numero di 125 nella prima sezione; 58 nella seconda; 36 nella terza; 19 nella quarta; totale 238.

Il signor avvocato Giuseppe Sanna-Sanna riportò in questo primo scrutinio 144 voti, cioè: 98 nella prima sezione; 10 nella seconda; 36 nella quarta; totale 144.

Vari altri candidati ottennero alcuni voti e sono: Porqueddu sacerdote Giuseppe, voti 46; Asproni canonico Giorgio, 12; Loru professore Antioco, 13; Carboni avvocato Michele, 12; Magnetti notaio Giuseppe, 11; Borulli cavaliere Gaetano, 8; otto voti andarono dispersi, otto furono dichiarati nulli.

Nessuno dei due candidati avendo ottenuto in questo primo scrutinio la maggioranza richiesta dall'articolo 92 della legge elettorale, venne, a termine del regio decreto 25 ottobre 1857, annunziato il ballottaggio per il giorno 19 fra i due candidati conte Orrù-Lilliù ed avvocato Giuseppe Sanna-Sanna.

A questa seconda votazione concorsero 482 elettori, cioè: 254 nella sezione prima; 76 nella seconda; 74 nella terza; 78 nella quarta.

Conseguì il signor Orrù, 122 nella prima sezione; 62 nella seconda; 54 nella terza; 10 nella quarta; epperò voti 248.

Furono dati al suo competitore avvocato Sanna-Sanna

nella prima sezione 129; nella seconda 14; nella terza 19; nella quarta 68; in totale voti 230.

Due schede furono dichiarate dubbie dalla sezione principale che le unì al verbale, come pure furono annullate due altre nella prima e terza sezione.

I verbali di queste operazioni sono regolarmente redatti, ed il presidente della sezione principale ritenendo che il signor conte Orrù ha ottenuto la maggioranza, lo ha proclamato deputato del collegio di Sanluri.

Nella disamina però che l'ufficio VII fece di questi titoli, rilevò però un grave fatto, e quantunque i verbali siano con regolarità redatti, pure vi rinvenne una alterazione tale di forma per parte dell'ufficio della seconda sezione di Nuraminis pel ballottaggio, che esso mi incaricò di sottoporla al vostro apprezzamento.

Questa irregolarità consiste nella violazione che la seconda sezione di Sanluri ha commessa contro il disposto dell'articolo 84 della legge elettorale, il quale stabilisce che « ad un'ora dopo il mezzodì si procederà ad una seconda chiamata degli elettori, ecc. »

Violazione che risulta dal verbale stesso di quella sezione, ove è detto che « non ad un'ora, ma bensì a mezz'ora dopo il mezzogiorno si fece la seconda chiamata. »

Non è mestieri, o signori, che io sviluppi a voi l'importanza del fatto, giacchè ognuno meglio di me comprende quale sia stata la mente del legislatore nello stabilire l'ora della seconda chiamata in modo imperativo, e come in questa prescrizione siano gli elettori messi in grado di esercitare il diritto elettorale in quei luoghi ove la natura e le circostanze particolari frappongono difficoltà di portarsi al citato luogo. Ritengasi pure che quest'infrazione acquista eziandio una maggiore gravità dal fatto che in questa sezione sono iscritti 213 elettori, e che soltanto 76 vi presero parte, e che il candidato che fu proclamato deputato non ebbe che la sola maggioranza di soli 18 voti.

Arroge che sopravvenne alla Presidenza una protesta sottosegnata da quattro elettori e sottoscritta da nove, regolarmente vidimata dal sindaco di Guasila, nella quale si accenna ad alcuni fatti di non grave momento e sui quali l'ufficio VII non credette nella fattispecie di doversene occupare; come altresì al non essersi nel comune di Selegas, appartenente alla sezione di Senorbi, pubblicato il manifesto della seconda convocazione pel ballottaggio, ma bensì essersi soltanto avvisati a domicilio certi elettori.

Questa protesta poi impugna assolutamente la validità dell'elezione per il difetto accennato, d'aver violato cioè il disposto dell'articolo 84 anticipando l'appello di mezz'ora.

L'ufficio VII, occupandosi specialmente dell'ultima parte, ritenute le considerazioni svolte nella presente relazione relative al fatto dell'anticipazione dell'ora pel secondo appello, siccome quello che sarebbe in aperta infrazione del disposto della legge per formalità sostanziale, ve ne propone per mio mezzo l'annullamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio per l'annullamento dell'elezione del collegio di Sanluri. (Sono approvate.)

BRUNET, relatore. Collegio di Cigliano. — Ho l'onore di riferire sulla elezione del collegio di Cigliano.

Nel collegio di Cigliano fu proclamato deputato il professore Giacomo Lignana.

Egli è nato addì 19 dicembre 1827. Le elezioni ebbero luogo addì 15 novembre 1857; quindi il professore Giacomo Lignana il giorno dell'elezione non aveva ancora compiuti gli anni 30.

L'articolo 40 dello Statuto è formulato come segue:

« Nessun deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, e non ha compiuta l'età di anni 30, » ecc.

L'articolo 97 della legge elettorale così si esprime:

« Chiunque può essere eletto deputato, purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto. »

Venne posta nell'ufficio la seguente questione: se, stando al disposto dei due articoli testè riferiti, il requisito dell'età di anni 30 compiuti fosse necessario nel giorno stesso dell'elezione, ovvero se potesse essere validamente eletto un candidato di età inferiore, da non ammettersi però alla Camera se non quando avesse compiuti gli anni 30.

La maggioranza dell'ufficio II ravvisò nelle espressioni affermative dell'articolo 97 della legge elettorale, cioè: *chiunque può essere eletto deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto*, una necessaria conseguenza negativa, cioè che nessuna elezione può dirsi valida, quando il candidato non riunisce i requisiti accennati nell'articolo 40 dello Statuto, cioè non ha 30 anni compiuti.

Tale articolo richiedendo in modo incontestabile il requisito degli anni 30 compiuti, ed il professore Lignana addì 15 novembre, giorno dell'elezione, non avendo ancora raggiunta una tale età, la maggioranza dell'ufficio II fu di parere che, stando al disposto dell'articolo 97 della legge elettorale, il professore Lignana non poteva essere validamente eletto.

Quindi, a suo nome, ho l'onore di proporre alla Camera l'annullamento di questa elezione.

VALLAURI. L'articolo 40 dello Statuto è così apertamente favorevole al signor Lignana, che io punto non dubito che la Camera voglia convalidarne l'elezione.

Quale è difatti il senso ovvio e naturale di quest'articolo? Che nessuno, quantunque eletto deputato, può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, e se non ha compiuto i 30 anni di età.

Il signor Lignana adunque, sebbene eletto deputato, non poteva sedere nella Camera prima del 19 dicembre, giorno in cui ha compiuto i trent'anni.

Questa è la sola legittima conseguenza, che da quest'articolo si può dedurre.

Nè vale il dire che l'esclusione del signor Lignana si ricava dall'articolo 97 della legge elettorale, giacchè da questo articolo niente altro si può inferire, se non

che qualunque elettore nel giorno delle elezioni, richiamandosi all'ufficio elettorale di Cigliano, con un documento autentico, avrebbe potuto impedire che il professore Lignana fosse eletto deputato.

Ma l'elezione essendo seguita regolarmente e senza contestazioni, e ora l'eletto avendo compiuto l'età di trent'anni, prescritta dalla legge, ha, in virtù dello Statuto, il diritto incontestabile di venire ammesso alla Camera.

Nè si potrebbe ragionevolmente opporre che l'elezione non sia valida, perchè siffatta disposizione non è contenuta nella legge elettorale e sarebbe solo una conseguenza che altri ne vorrebbe dedurre. Ora tutti sanno che, quando si tratta di cose odiose, la interpretazione della legge vuol essere ristretta anzichè ampliata.

Io perciò, opponendomi alle conclusioni dell'ufficio II, dico che il signor Lignana vuol essere ammesso nella Camera come regolarmente eletto.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Io non posso consentire nell'opinione emessa dall'onorevole preopinante. Egli si fondò sull'articolo 40 dello Statuto, come se in quest'articolo si fossero determinate le condizioni di eleggibilità. Se ciò fosse, io concorrerei nel parere dell'onorevole Vallauri; ma tale non è il significato dell'articolo 40 dello Statuto. Difatti in questo sta scritto: « Nessun deputato può essere ammesso nella Camera se non è suddito del Re, non ha compiuto l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge. » Evidentemente lo Statuto ha determinato certe condizioni di esclusione, ma non già quelle di eleggibilità, ed ha lasciato alla legge elettorale lo stabilirle.

Che tale fosse l'intenzione dell'autore dello Statuto, si deduce da che l'articolo 85 dispone che tutto ciò che si riferisce all'elezione sarà statuito da una legge elettorale, e che il legislatore, essendosi riservata la facoltà di compilarla, doveva svolgere l'idea contenuta nello Statuto; ma aveva il campo libero.

Quando si venne ad esaminare le varie quistioni, a cui diede luogo la legge elettorale, ed in particolare la quistione dell'eleggibilità, si è creduto di dover accettare il sistema di maggior larghezza e di non richiedere alcuna condizione di censo; solo si stimò di dover esigere quella dell'età.

Non esamino ora se in tal guisa siasi bene o male operato; ma sta in fatto che l'autore della legge elettorale ha eliminato ogni altra condizione, salvo quella dell'età e delle altre contemplate nell'articolo 40. E anche fuori dubbio che l'articolo 97 della legge elettorale restringe alquanto, se si vuole, l'articolo 40 dello Statuto; ma essa lo poteva fare.

Credete voi, o signori, che se il legislatore avesse colla medesima imposto un censo di eleggibilità, avrebbe contraddetto all'articolo 40 dello Statuto? No, signori: avrebbe fatto una disposizione buona o cattiva (qui non entro a discuterlo), ma certamente non sarebbe stata in contraddizione coll'articolo 40 dello Statuto; quindi

credo che quest'articolo potesse essere ristretto dalla legge elettorale.

Così non avverrebbe se l'interpretazione dell'onorevole Vallauri fosse accettata, cioè che chi non ha trenta anni, può bensì essere eletto, ma non può essere ammesso alla Camera.

Se ciò è, la Camera non ha la facoltà di annullare la elezione, ma soltanto di tener l'eletto alla porta del Parlamento, finché abbia compiuta l'età sovraccennata; così vi sarebbe una conseguenza assurda di esservi un individuo avente la qualità di deputato, ma che non potrebbe essere ammesso nella Camera sintantochè avesse compiuta l'età prescritta dallo Statuto.

Ben si scorge adunque quale inconseguenza deriverebbe dalla conclusione del deputato Vallauri.

Debbo poi osservare che nella passata Legislatura si annullò la nomina fatta in capo di individui che non avevano compiuta l'età di trent'anni il giorno della seguita elezione.

Vi ebbe all'occasione delle elezioni dei deputati Berti e Saracco una lunga e matura discussione, dietro la quale furono entrambe invalidate, perchè essi non avevano compiuto 30 anni il giorno della loro elezione.

Quindi, in forza anche di questo precedente che ho accennato, io credo che la Camera debba annullare la nomina fatta dal collegio di Cigliano.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Michellini.

MICHELINI. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Valerio.

VALERIO. Premetto che, se io fossi stato elettore nel collegio di Cigliano, mi sarei trovato molto esitante a dare un voto contrario all'onorevole deputato, il quale rappresentava prima quel distretto; quantunque io non divida tutte ed in tutto le sue opinioni politiche, riconosco che egli è tal uomo d'ingegno e di cuore che la sua presenza al Parlamento è altamente desiderabile da tutti coloro che caldeggiavano il vantaggio e l'incremento della patria italiana. Però, in una questione di tal fatta, credo che debbano cessare le antipatie e le simpatie, e si debba guardare dove si trovi la verità e la giustizia. Ora io sono convinto che la verità e la giustizia non si trovino dal lato della interpretazione sostenuta dall'onorevole presidente del Consiglio. Avvi un'antica giurisprudenza parlamentare, da cui abbiamo desunto forse troppo in fatto di vita costituzionale, vale a dire i precedenti del Parlamento francese, e di quello del Belgio: tutti sanno che la nostra legge fondamentale e parecchie altre in gran parte furono ricavate da quelle fonti. Ciò posto, è certo che nel Parlamento francese la giurisprudenza, la quale fu sempre trionfante, è appunto contraria alla tesi sostenuta dall'onorevole Cavour e dall'ufficio II.

Si ricorda da tutti come uno dei più grandi ingegni, uno dei più nobili caratteri che siensi mostrati nel Parlamento francese, Casimiro Périer, venne ammesso nel medesimo appunto in forza della giurisprudenza della quale io parlava poc'anzi. Egli fu eletto mentre non aveva ancora l'età voluta, fu ammesso in Parlamento

quando l'ebbe compiuta e fu in questo modo che egli occupò il seggio di deputato in cui si acquistò fama non peritura.

L'onorevole presidente del Consiglio ha citato il precedente dell'onorevole professore Berti e quindi venne additando in che modo egli credesse si dovesse interpretare la legge elettorale quasi complemento dello Statuto.

Io mi varrò di quel precedente e dirò come quel conte Balbo, di cui noi pronunciamo il nome sempre con amore e riverenza, quel conte Balbo che fu presidente della Commissione che elaborò la legge elettorale e di cui faceva parte l'onorevole conte Cavour, interpretasse la legge nel senso che io ho accennato, cioè che la legge elettorale non potesse menomare un diritto concesso dallo Statuto, e che quindi dovesse ammettersi l'onorevole professore Berti nel seno del Parlamento.

Ricordo che in quella discussione, un onorevole deputato che ora siede sui banchi del Ministero, l'onorevole Lanza, sostenne la medesima tesi, come altresì l'onorevole antico mio amico politico (e credo lo fosse di tutti noi) Amedeo Ravina.

Prevalse il contrario avviso, è vero; ma io domando se, di fronte all'autorità del conte Balbo, al precedente dell'ammissione di Casimiro Périer nel seno del Parlamento francese, dobbiamo attenerci così rigorosamente al fatto dell'elezione dell'onorevole Berti.

Del rimanente poi di precedenti in fatto di operazioni elettorali, in questa medesima Legislatura ne abbiamo distrutto più d'uno, più di venti; che se nell'esame di queste elezioni generali noi avessimo proceduto col medesimo rigore che si usò nelle precedenti, più di venti o trenta altre elezioni sarebbero state annullate o sottoposte ad inchiesta.

Ed io credo che questa soverchia severità che si adopera quasi sempre nei primordi della vita politica, debba venir sempre a mano a mano rallentandosi, non affinché nascano abusi, ma perchè il tenerci stretti ad un eccessivo formalismo sia un male ed un abuso.

Similmente sostenevano gli onorevoli Balbo, Buffa, Ravina, Lanza e Miglietti che la legge elettorale non avesse né potesse aver forza di sottrarre alcunchè ad una concessione fatta dallo Statuto: nè le conseguenze che ne possono derivare sono di tal natura che ci possano spingere ad un principio così altamente pericoloso, vale a dire quello in forza del quale una legge possa venire, in una parte anche menoma, a detrarre alla legge fondamentale. Diffatti che cosa ne avverrebbe? Che invece di chiedere al deputato eletto l'età di 30 anni il giorno in cui è nominato, di domandargliela, affinché, venuta l'epoca dell'apertura del Parlamento, egli vi possa sedere. Ora qual pericolo ne verrebbe per le nostre libertà? Nessuno certamente. Quando si è prefissa l'età di 30 anni per poter prendere parte alle deliberazioni parlamentari, evidentemente si richiede quel senno relativo che può concedere l'età; ora questo senno deve il candidato adoperarlo davanti ai suoi elettori nel comizio elettorale? No per fermo, ma bensì nel Parlamento quando vi è ammesso. Egli è palese che cosiffatta

interpretazione è la più generosa, la più vera, la più costituzionale; quindi io spero che noi, derogando, come abbiamo fatto in parecchie altre occasioni, alle deliberazioni precedenti adottate nel seno della nostra Camera, risalendo alla sorgente della quistione ed ai precedenti del Parlamento di Francia, ammetteremo tra i nostri colleghi l'onorevole Lignana.

PRESIDENTE. Il deputato Vallauri ha facoltà di parlare.

VALLAURI. Poco mi rimane da aggiungere dopo quanto ha detto l'onorevole mio amico Valerio. (*ilarità*)

Potrei rispondere, a chi ride di questo titolo, che la amicizia nostra conta forse più di quattro lustri.

VALERIO. Non è amicizia politica.

VALLAURI. Ringraziando adunque l'onorevole mio amico Valerio delle umanissime parole da lui pronunciate parlando della mia persona, aggiungerò che io mi arrenderei di buon grado all'interpretazione data dal signor presidente del Consiglio all'articolo dello Statuto se quell'articolo avesse bisogno d'interpretazione. Ma esso è così esplicito e chiaro che l'interpretazione non può assolutamente aver luogo. Che cosa si legge in quest'articolo? Che nessun deputato può venire ammesso alla Camera se non ha l'età richiesta. Se lo Statuto avesse voluto impedire che altri potesse essere eletto deputato quando non ha l'età di 30 anni, l'avrebbe chiaramente espresso. Ma all'incontro noi leggiamo: « Nessun deputato può essere ammesso alla Camera. » Parmi che questo possa bastare perchè la Camera si debba opporre alle conclusioni dell'ufficio II, per compiere un atto di giustizia.

MICHELINI. Io aveva rinunciato alla parola, perchè mi sembrava che non si potesse replicare alle ragioni addotte dall'onorevole presidente del Consiglio per dimostrare doversi annullare l'elezione; ma ora che due oratori hanno sostenuto il contrario, credo dover combattere i loro argomenti.

Sicuramente qui non trattasi di persone. Qualunque sia la nostra simpatia pel sincero liberale che dovette esulare per amor di patria, qualunque sia il nostro rincrescimento di non vedere più fra noi lo storico delle cose italiane dei nostri tempi, non dobbiamo badare che ai principii; sola nostra guida dev'essere la legge. Procuriamo dunque d'interpretarla nel modo migliore.

Contro l'interpretazione data allo Statuto e alla legge elettorale, tanto dal relatore quanto dal presidente del Consiglio, è stata arrecata l'opinione del conte Balbo, di cui tutti veneriamo la memoria, il quale avvertiva che la legge elettorale non può derogare allo Statuto, il quale all'articolo 40 parla di ammissione alla Camera, e non di elezione.

Rispondo che ciò sarebbe verissimo se lo stesso articolo 40 non si riferisse alla futura legge elettorale, la quale così non deroga, ma interpreta e spiega lo Statuto. Osservisi ancora che il capo in cui è contenuto l'articolo 40 non è intitolato: *Delle elezioni*, ma bensì *Della Camera dei deputati*. Non è dunque da maravi-

gliare che non vi si parli di elezione, ma di ammissione alla Camera, perchè lo Statuto volle che alle elezioni desse norma una legge avvenire.

Per indurre la Camera ad approvare l'elezione del professore Lignana, si sono citati esempi di Parlamenti stranieri. Questi esempi poco mi persuadono, perchè, onde avessero qualche efficacia, bisognerebbe dimostrare che le legislazioni elettorali di quei paesi sono identiche colla nostra, che identiche sono tutte le altre circostanze le quali possono esercitare influenza sullo scioglimento della quistione di cui si tratta. E nella stessa pratica parlamentare francese, posteriore ai tempi che sono stati citati, si trovano esempi che militano per la proposta che io sostengo.

È assai singolare che, mentre si sono invocati casi succeduti in altri Parlamenti, siasi cercato d'infirmare l'efficacia dei casi succeduti nel nostro, i quali soli dovrebbero servirci di guida, ove dubbia fosse la legge.

Si è detto che Balbo, Ravina e l'attuale ministro della pubblica istruzione, allora deputato, sostennero la validità della elezione del professore Berti, sebbene non avesse ancora trent'anni quando era stato eletto. Ma, per quanto sia rispettabile l'autorità dei nomi citati, non è men vero che la maggioranza della Camera fu di contrario parere ed annullò l'elezione. Forse che non si possono invocare che quelle decisioni che si prendono ad unanimità?

Oltre all'elezione del professore Berti fu anche annullata quella dell'avvocato Saracco, che era stato eletto dal collegio d'Acqui. Io ne era relatore, e mi sovvengo che non si fece seria discussione.

La legge e gli esempi stanno dunque per noi. Consideri ora la Camera gl'inconvenienti che verrebbero dal seguire il sistema contrario.

Il tempo dell'elezione è determinato dal decreto reale, e il ministro che lo propone alla sanzione del Re non pensa certamente se questo o quell'altro candidato abbia trent'anni. Al contrario, il tempo della verifica dei poteri è variabilissimo, dipendendo dalla Camera, dall'ufficio che è incaricato d'esaminare l'elezione e perfino dal relatore di essa. Starebbe dunque nell'altrui volontà di fare che una elezione sia valevole o no.

V'ha di più. Oltre i trent'anni, altre circostanze richiedono negli eletti; così bisogna che abbiano la nazionalità e che non abbiano certi impieghi. Se voi riferite l'età alla verifica dei poteri e non all'elezione, non v'ha motivo che non facciate lo stesso circa le altre due circostanze. Così un cittadino impiegato al tempo dell'elezione potrebbe sedere nella Camera rinunciando all'impiego. Parimente dipenderà dal ministro dell'interno il rendere valida o invalida l'elezione, accordando o negando la nazionalità.

Sembrami quindi dimostrato doversi per difetto di età annullare l'elezione del professore Lignana.

ARA. Amico personale dell'onorevole Farini, competitore del deputato di cui si tratta oggi l'elezione, io avrei preferito di astenermi dal parlare trattandosi di questa nomina. Ma dal momento che il deputato Va-

lerio ha detto che in questa Camera si deve far astrazione di persone per parlare soltanto di principii, membro dell'ufficio II, nel quale si prese la deliberazione di cui si tratta, mi permetto poche osservazioni per sostenerne le conclusioni.

Prima di tutto, o signori, debbo far presente, che nell'ufficio si è appunto trattata la questione relativamente ai vari precedenti della Camera, e si è tenuto parola di tutte le discussioni seguite in occasione della esclusione dalla Camera dell'onorevole professore Berti.

In allora si è tenuto conto certamente dei discorsi stati proferiti e dall'onorevole Balbo, e dai signori Miglietti, Lanza e Ravina, a cui ha fatto cenno l'onorevole Valerio, ma si è anche tenuto conto delle osservazioni contrapposte, e saviamente contrapposte dagli onorevoli Brofferio e Iosti. Già in allora cotesta questione venne lungamente discussa, e si fece appunto valere l'osservazione fatta dall'onorevole presidente del Consiglio, che cioè non si possano scindere i termini dello Statuto da quelli della legge elettorale.

Se si potesse realmente ragionare soltanto sull'articolo dello Statuto, in allora la questione sarebbe stata in senso negativo, cioè in senso contrario alle conclusioni prese dall'ufficio; ma se si vogliono congiungere, come si deve, le disposizioni dello Statuto con quelle della legge elettorale, non si può muovere alcun dubbio circa l'interpretazione che si deve dare, cioè essere necessari i requisiti voluti dalla legge all'epoca in cui è seguita la nomina.

Così si esprime difatti l'articolo 79 dello Statuto:

« La Camera elettiva è composta di deputati scelti dai collegi elettorali conformemente alla legge. »

Ed all'articolo 83 dice:

« Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla milizia comunale, ecc. »

Dunque per riguardo all'eleggibilità l'unica legge applicabile è la legge elettorale, la quale prescrive appunto che l'età debba essere compiuta il giorno dell'elezione.

Ora farò alcune osservazioni relativamente alla giurisprudenza invocata dall'onorevole Valerio.

Vi ha già detto l'onorevole Michelini che bisognerebbe esaminare i termini della legge elettorale francese per vedere se essa sia espressa nei termini della nostra nella disposizione di cui si tratta, perchè per poter ragionare a simili bisogna anche che la legge sia simile.

Ora io posso assicurare, e l'onorevole Valerio non mi smentirà, che nella legge elettorale francese non è detto che bisogna che il deputato abbia al momento dell'elezione i requisiti voluti dalla legge, e fra questi quello dell'età di 30 anni. La legge elettorale francese non dice questo; osserverò anzi che, essendosi fatta questione relativamente al Congresso legislativo del 1808, se si dovesse avere l'età all'epoca dell'elezione o all'epoca dell'ammissione, si decise che si dovesse avere all'epoca dell'ammissione.

Io domando se i termini della Legislatura francese sono eguali a quelli della nostra legge elettorale, come io ritengo. La giurisprudenza francese farebbe invece al nostro caso, e non sussisterebbe l'argomentazione, sulla quale ebbe l'onorevole Valerio a fondare il suo ragionamento.

Esclusa in tal modo l'applicazione della giurisprudenza francese al caso attuale, e meglio dimostrato come la medesima sia favorevole al principio propugnato dall'ufficio II, farò presenti gli assurdi che deriverebbero dal sistema che l'onorevole Valerio vuole adottare.

Egli dice bastare che venga un deputato a conseguire, dopo l'elezione, l'età voluta dalla legge, perchè possa essere ammesso alla Camera.

Se si adottasse questo principio, che cosa ne avverrebbe? Che taluno potrebbe essere nominato e stare quattro o cinque anni prima di poter votare nella Camera. Non si può in tal modo interpretare la legge senza venire a questo assurdo.

Mi si dirà che non vuolsi portare la legge sino a quel punto, ma interpretarla in modo che possa avere pronta esecuzione; ma dove, domando io, ha la legge stabilito un termine? Essa non ne stabilisce nessuno, e se voi la interpretate nel senso che basti per essere ammesso alla Camera il raggiungere l'età voluta anche dopo l'elezione, la traete appunto all'assurdo che ho testè notato.

Io potrei forse ammettere in linea d'ipotesi che, interpretandosi largamente la legge elettorale combinata collo Statuto, si considerasse valida l'elezione di un deputato, quando il medesimo, non ancora trentenne al momento della nomina, abbia compiuta l'età nel giorno dell'apertura del Parlamento al principio di una Legislatura; ma non posso ammettere che si convalidi l'elezione, quando il deputato compie l'età dopo cominciata la verifica dei poteri, come nel caso attuale occorre al signor Lignana.

E questo fu appunto uno tra i principali motivi che determinò l'ufficio a pronunciarsi per la nullità.

Signori, al 16 dicembre, quando la Camera si radunò la prima volta, il signor Lignana non aveva ancora l'età; ammesso il sistema sostenuto dall'onorevole Valerio, ne avverrebbe che dipendeva dalla volontà del relatore o dell'ufficio di rendere valida o nulla la elezione di cui si tratta, riferendola dopo o prima che il signor Lignana avesse compiuta l'età d'anni trenta.

Allo stato delle cose pertanto io credo cosa affatto normale il non convalidare questa elezione, e prego la Camera a volere accogliere le conclusioni del II ufficio, che si pronunciò per la nullità dell'elezione di cui si tratta.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Valerio.

Voci. Ai voti! ai voti!

VALEBIO. Sarò brevissimo.

La Camera sorrise quando l'onore Vallauri mi chiamò suo amico: io mi tengo onorato della sua amicizia da venti anni; mi ricordo con piacere quando egli era mio

TORNATA DEL 4 GENNAIO 1858

collaboratore nel mio giornale *Le letture popolari e le letture di famiglia*, e ora vorrei che l'essere egli entrato nella vita politica mutasse le sue politiche tendenze, cosicchè io lo potessi chiamare anche mio amico politico.

Ciò detto, per rispondere al sorriso della Camera, vengo alla quistione.

L'onorevole Michelini e l'onorevole Ara dicono che lo Statuto ha stabilito che una legge servisse di complemento a se medesimo; ma qui non è il caso, qui non si tratta di complemento: lo Statuto ha detto in termini che non sono nè punto, nè poco ambigui quali sieno le condizioni richieste perchè un deputato possa essere ammesso nel Parlamento; non vi ha qui luogo a legge alcuna, nè spiegativa, nè derogativa. L'articolo 97 della legge elettorale è così espresso:

« Chiunque può essere eletto deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto, » che egli abbia, cioè, l'età e quelle altre condizioni prescritte per legge.

Questa è l'interpretazione che fu data alla legge elettorale dal conte Balbo, presidente della Commissione che formò la legge elettorale: e se io ho citato quell'egregio italiano, si è appunto in forza dell'autorità speciale della persona, autorità che derivava dai propri meriti e dalle qualità di cui egli era rivestito come presidente della Commissione che compilò quella legge.

Io non verrò rispondendo molto particolarmente a quanto hanno detto gli onorevoli oratori che mi prece-

dettero relativamente al procedimento dell'Assemblea di Francia. Quanto più la legge francese è contraria alla nostra, tanto più sta in mio favore il precedente che ho arrecato relativamente a Casimiro Périer: la legge mentovata è in termini molto meno espliciti, riguardo all'ammissione del deputato, di quello che lo sia la nostra; e tuttavia quell'insigne uomo di Stato venne ammesso, quantunque non avesse ancora compiuto l'età prescritta.

Quindi io, ricorrendo ad un argomento di cui si valse più fiate in questa Sessione l'onorevole presidente del Consiglio, che, cioè, la legge non deve essere interpretata odiosamente ed esclusivamente, rimpicciolendola a detrimento di alcuni cittadini, ma bensì nel senso più largo e più generoso, chiedo che venga approvata l'elezione del deputato Lignana.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione.

(È approvata.)

Metto ai voti le conclusioni del II ufficio per l'annullamento dell'elezione del collegio di Cigliano fatta nella persona del signor Lignana.

(Le conclusioni vengono approvate.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Continuazione della verifica dei poteri.